# CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

# INDICE

ART. 1 PREMESSA	4
ART. 2 DEFINIZIONI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
ART. 4 CONDIZIONI AMBIENTALI	10
ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	11
ART. 6 LICENZE E AUTORIZZAZIONI VARIE	11
ART. 7 SUBAPPALTI	12
ART. 8 BREVETTI, MARCHE E LICENZE	13
ART. 9 SEGRETEZZA – DIVIETO DI PUBBLICITÀ – DIRITTI PUBBLICITARI	13
ART. 10 VARIANTI AI PROGETTI E ALLE OPERE	14
ART. 11 LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI	15
ART. 12 PRESTAZIONI IN ECONOMIA	16
ART. 13 ASSICURAZIONI	16
ART. 14 NORME DI SICUREZZA	17
ART. 15 IL DIRETTORE DEI LAVORI	20
ART. 16 APPALTATRICE	21
ART. 17 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATRICE – DIRETTORE DEL CANTIERE	21
ART. 18 DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI	22
ART. 19 PERSONALE DELL'APPALTATRICE	22
ART. 20 DISPOSIZIONE DEL CANTIERE	24
ART. 21 IMPIANTI DI CANTIERE	25
ART. 22 INSTALLAZIONI PROVVISORIE	25
ART. 23 ALLACCIAMENTI IDRICI, ELETTRICI E TELEFONICI	26
ART. 24 TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITO	26
ART. 25 DISCIPLINA NEL CANTIERE	26
ART. 26 CUSTODIA DEL CANTIERE	27
ART. 27 PULIZIA E RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE	27

ART. 28 INTERFERENZE CON ALTRE APPALTATRICI E CON LA COMMITTENTE	27
ART. 29 CONSEGNA DEI LAVORI	28
ART. 30 CAPISALDI E TRACCIAMENTI	29
ART. 31 PROGRAMMA LAVORI	29
ART. 32 DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA	32
ART. 33 ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI – CONSTATAZIONI IN CONTRADDITORIO	33
ART. 34 MATERIALI FORNITI DALL'APPALTATRICE E RELATIVI COLLAUDI	34
ART. 35 ESECUZIONE DEI LAVORI	35
ART. 36 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI	36
ART. 37 TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI	36
ART.38 DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE	37
ART.39 DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI INIZIO E SOSPENSIONE DEI LAVORI	37
ART. 40 FORZA MAGGIORE	38
ART. 41 PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	39
ART. 42 DIVIETO DELL'APPALTATRICE DI RALLENTARE O SOSPENDERE I LAVORI	39
ART. 43 ESECUZIONE IN DANNO	39
ART.44 PENALITÀ	39
ART. 45 RINVENIMENTO DI ANTICHITA E DI OGGETTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO	40
ART. 46 SFRIDI DI LAVORAZIONE - SCORTE	40
ART. 47 COLLAUDO PROVVISORIO – CONSEGNA DELLE OPERE	40
ART. 48 COLLAUDO DEFINITIVO	41
ART. 49 PERIODO DI GARANZIA	
ART. 50 USO DELLE OPERE NON ULTIMATE	41
ART. 51 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA CONSEGNA	42
ART. 52 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCO	
ART. 53 DURATA DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCO	
ART.54 SANZIONI PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCO	
ART.55 GARANZIE E DIFETTI DI ESECUZIONE	43
ART. 56 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	44
ART. 57 INVARIABILITÀ DEI PREZZI	44

$\sim 4$	വമ	$\sim$	40	١
- S ' I	112	71	1 7	

ART. 58 CONTABILITÀ DEI LAVORI	4
ART. 59 PAGAMENTI	44
ART. 60 GIORNALE DEI LAVORI	4
ART. 61 RISERVE	46
ART. 62 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	47
ART. 63 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE – LIMITAZIONI DEL RISARCIMENTO	47
ART. 64 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATRICE	48
ART.65 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATRICE	49
ART. 66 OBBLIGO DI LIBERARE IL CANTIERE	49
ART. 67 DIFESA AMBIENTALE	50
ART. 68 PIANO DI QUALITÀ	50
ART. 69 GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA	50
ART. 70 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	51
ART. 71 OBBLIGO DI MANLEVA	51
ART. 72 CESSIONE DEL CONTRATTO	51

### ART. 1 PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto – Norme Amministrative (di seguito anche Capitolato) ha lo scopo di definire e regolare compiutamente i reciproci diritti, obbligazioni e responsabilità nascenti dalla stipulazione del Contratto d'appalto fra Committente e Appaltatrice.

### ART. 2 DEFINIZIONI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 del Contratto.

# ART. 3 OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE - OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE

- 3.1 Compete alla Committente:
- a) provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere in appalto;
- b) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (D.Lgs.n.163/06 e 81/08);
- c) nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali assistenti coadiutori;
- d) nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- e) nominare il Collaudatore delle opere appaltate sia al termine dei lavori che, eventualmente, in corso d'opera;
- f) nominare a termine di legge il Collaudatore per le opere in cemento armato od a struttura metallica;
- sostenere gli oneri riguardanti le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali assistenti coadiutori,
   del Coordinatore per la sicurezza e dei Collaudatori;
- 3.2 L'Appaltatrice si impegna a svolgere tutte le attività necessarie all'esecuzione dell'Opera in modo conforme alle norme capitolari, contrattuali e di legge nonché nel rispetto delle regole dell'arte.

Nello svolgimento del Contratto, sono a carico dell'Appaltatrice le seguenti attività qui di seguito indicate a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustitività:

- 1. fornitura di tutta la mano d'opera specializzata e comune occorrente per l'esecuzione dei lavori, con relativa assistenza tecnica;
- 2. l'alloggio, il vitto e la trasferta ed ogni e qualsiasi onere dei propri dipendenti;
- la fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto;
- 4. la messa a disposizione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutti i macchinari e di tutte le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori del presente contratto e dei materiali necessari al loro funzionamento;
- ogni onere conseguente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortuni con ogni responsabilità di carattere civile, amministrativo, previdenziale, inerente alla condotta dei lavori.
  - Ogni responsabilità in caso di danni ed infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatrice, la quale terrà del tutto sollevato ed

indenne il Committente;

- 6. l'allestimento e la gestione del Cantiere, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, *utilities* e di quant'altro necessario alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché di quanto necessario per la smobilitazione del Cantiere;
- 7. assunzione a proprio carico di ogni onere e costo per l'attività di manutenzione delle Aree a Parco relative al I° Lotto Funzionale per un periodo di due anni a decorrere dalla data di emissione del verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 37 (Termine di Ultimazione Lavori) e le aree a Parco relative al II° Lotto Funzionale per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data di emissione del verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 37 (Termine di Ultimazione Lavori) secondo le modalità e le tempistiche previste nel documento tecnico Capitolato Prestazionale di Manutenzione;
- 8. lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, lo sgombero di attrezzature e di macchinari, lo sgombero dei materiali eccedenti, da eseguire nei termini stabiliti dal programma dei lavori e comunque in chiusura del cantiere, non oltre quattro settimane dalla ultimazione dei lavori;
- 9. predisposizione dell'organizzazione del Cantiere approvata dalla Committente con impiego di mezzi necessari e di opere provvisionali secondo quanto previsto dalle norme regolanti la materia e suggerito dalle circostanze e dall'esperienza al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate ed a terzi, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo;
- 10. impiego di materiali di prima qualità ed esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- 11. approntamento dei locali per il Direttore dei Lavori;
- 12. osservanza scrupolosa delle direttive del Direttore dei Lavori;
- apprestamento dei materiali e della manodopera occorrenti per le normali prove di collaudo e laboratorio che potranno avvenire anche in corso d'opera e sostenere i relativi costi;
- 14. predisposizione delle opere provvisionali comunemente occorrenti per lo svolgimento delle opere affidate mediate il presente Contratto, nonché le protezioni particolari di opere e di impianti in caso di sospensione dei lavori;
- 15. manleva della Committente da qualsiasi lagnanza, molestia, azione o protesta di terzi, rispondendo in proprio verso chiunque per i danni arrecati anche a mezzo dei suoi dipendenti e dai subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori;
- osservanza della normativa vigente per quanto concerne gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile, dell'INPS e dell'INAIL;

- 17. garanzia della realizzazione delle opere in conformità al presente Contratto e successive eventuali varianti e garanzia dell'idoneità delle opere acquisendo e fornendo alla Committente relativamente alle opere eseguite dall'Appaltatrice tutti i certificati che comprovino la rispondenza dei lavori alle norme vigenti;
- 18. predisposizione di idonei cartelli di Cantiere, completi di impianto di illuminazione, con le indicazioni dell'intervento secondo lo schema fornito dalla Committente;
- 19. assunzione a proprio carico di ogni onere e costo per il servizio di vigilanza e guardiania del Cantiere che, in caso di inattività dell'Appaltatrice, potrà essere attivato ad iniziativa e cura della Committente ed a spese della stessa Appaltatrice;
- pulizia e smacchiamento generale della zona interessata dai lavori compreso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
- assunzione degli oneri e dei costi derivanti dall'esecuzione di manufatti di qualunque materiale e tipo e comunque occorrenti, da realizzare in adiacenza al confine di proprietà. Il tutto secondo accordi preventivi che l'Appaltatrice dovrà concordare con la proprietà confinante, sollevando il Direttore dei Lavori e la Committente da qualsiasi intervento e responsabilità;
- 22. mantenimento, fino al collaudo definitivo delle opere, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie di accesso alle opere eseguite. In particolare tutte le strade ed i piazzali dovranno essere liberi da attrezzature e materiali di Cantiere;
- 23. conservazione e ripristino delle vie, dei passaggi, dei marciapiedi e dei servizi pubblici o privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendo con le opportune opere provvisionali;
- 24. esecuzione, anche con ricorso a soggetti specializzati, di tutte le prove ritenute opportune dal Direttore dei Lavori per un miglior svolgimento dei lavori, ivi comprese prove geotecniche e geognostiche nonché eventuali indagini, saggi e verifiche sulle strutture preesistenti;
- approntamento dell'illuminazione del Cantiere, sia per le aree esterne che per quelle interne e comunque in tutti i luoghi ove è necessario effettuare delle lavorazioni;
- assunzione dei provvedimenti idonei all'eventuale aggottamento delle acque di falda sia in fase di realizzazione delle opere sottofalda sia per mantenere bassa la falda per il tempo necessario al completamento delle opere di impermeabilizzazione e di drenaggio;
- 27. sgombero della neve dal Cantiere;

- 28. controllo scrupoloso dell'accesso al Cantiere di tutte le maestranze prevedendo di adottare un documento di riconoscimento che impedisca l'ingresso di estranei e faciliti il controllo sul personale;
- 29. comunicazione immediata alla Committente di ogni atto o provvedimento delle autorità giudiziarie e/o amministrative pervenute all'Appaltatrice, comunque suscettibili di incidere sulla sfera giuridica o sulla responsabilità della Committente, nonché di avere riflessi diretti od indiretti sull'esecuzione dei lavori;
- 30. garanzia dell'utilizzo da parte della Committente dell'area di cantiere in tutto o in parte per lo svolgimento di attività ed iniziative di carattere promozionale e per manifestazioni di ogni genere con interruzione totale o parziale dell'attività lavorativa senza richieste di indennizzi e/o di proroghe sul termine di ultimazione dei lavori;
- collaborazione con la Committente per l'installazione di comunicazioni di cantiere e di ogni altro sistema che faciliti il contatto con le Autorità e con i cittadini senza richiesta di compensi aggiuntivi o di proroghe;
- 32. concordamento con la Committente per la definizione delle caratteristiche della perimetrazione dell'area e della pulizia in modo da garantire il massimo decoro;
- rispetto delle prescrizioni di esecuzione dei lavori previste nell'Allegato 1 del Decreto Regione Lombardia del 12 maggio
   2004 n. 7843;
- 34. consegna dei disegni finali "as built", e dell'ulteriore documentazione richiesta dalla Committente o dal Direttore Lavori all'atto della comunicazione di fine lavori in nr. 3 copie in formato cartaceo e nr. 1 copia su supporto informatico;
- 35. approvvigionamento a propria cura e spese di tutti i servizi e le utenze provvisorie, compresi i relativi consumi, fino all'allacciamento di quelle definitive di energia elettrica, acqua, telefono, fognatura per il cantiere e predisposizione minima dei servizi igienici prescritti dalla legge e/o dai regolamenti comunali:
- 36. installazione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio degli edifici/strutture/infrastrutture confinanti con le opere da eseguire di cui al presente Contratto, previa verifica dello stato dei luoghi;
- 37. assunzione dell'onere del costo e della responsabilità della richiesta e del rilascio di permessi, autorizzazioni, nullaosta licenze necessari allo svolgimento dei lavori ed in particolare per l'occupazione di suolo pubblico, nonché delle cesate provvisorie;
- 38. prevenzione e adozione di ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale e igienico-sanitaria dell'area di intervento e di quelle contigue ed adiacenti;
- 39. assunzione integrale ed esclusiva della responsabilità in ordine alla adozione delle modalità di esecuzione dei lavori in

modo compatibile con le condizioni dei luoghi e con gli edifici, strutture, manufatti, impianti, servizi, reti viarie e ferroviarie contigui o adiacenti all'area dell'intervento anche mediante la realizzazione a proprio esclusivo onere e costo di opere provvisionali;

- 40. onere integrale dei compiti di relazione, comunicazione e coordinamento con i soggetti terzi proprietari di aree, edifici, strutture, manufatti, impianti, servizi contigui o adiacenti all'area dell'intervento e/o comunque interferenti con i lavori;
- 41. assunzione integrale della responsabilità, di ogni onere e costo del trattamento, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, dei materiali di risulta, di demolizione e di scavo per qualsiasi qualità e quantità, nonché della ricerca dei siti idonei ed autorizzati a riceverli, a qualsiasi distanza, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari generali e locali, con obbligo di trasmettere, su richiesta della Direzione Lavori/Committente, copia della ricevuta dell'avvenuto conferimento a discarica.
- oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali nonché gli obblighi verso la Cassa Edile, ove applicabili, nessuno escluso od eccettuato, che in forza di leggi e vigenti contratti di lavoro gravano o potranno gravare la mano d'opera, con piena manleva del Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- 43. pagamento agli operai suoi dipendenti di quanto dovuto in base ai contratti di lavoro vigenti, con piena manleva del Committente;
- 44. redazione della progettazione della logistica e degli impianti di cantiere dell'Appaltatrice;
- 45. tutte le spese, tasse ed i depositi per le licenze di motori, depositi infiammabili, serbatoi, montacarichi e di tutto quanto relativo ad impianti tecnologici di proprietà o a disposizione dell'Appaltatrice;
- 46. predisposizione dei magazzini necessari al ricovero dei materiali in locali idonei all'interno e/o all'esterno del cantiere;
- 47. guardiania, sorveglianza e custodia del cantiere, estesa a tutti i materiali ed attrezzature accantonate nell'ambito del cantiere stesso, o anche in depositi esterni al cantiere di proprietà dell'Appaltatrice;
- 48. tenuta delle scritture di cantiere, redazione della contabilità, stesura della situazione mensile a norma del presente Contratto;
- 49. esecuzione a proprie spese, presso istituti ufficiali ed idonei laboratori delle prove, saggi su materiali, campionature, ecc., impiegati o da impiegarsi nella costruzione o comunque forniti in esecuzione del contratto nonché i mezzi e le prestazioni di mano d'opera necessari sia per i normali controlli ed accertamenti tecnici sia per la esecuzione delle prove di cantiere.

  Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione e custodia nel locale di cantiere all'uopo destinato, munendoli di

- sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dalla Committente;
- 50. preventiva comunicazione alla Direzione Lavori, prima di effettuare qualsiasi getto di opere in cemento armato, al fine di consentire alla stessa Direzione Lavori le verifiche opportune;
- 51. predisposizione e sottoposizione alla approvazione da parte della Direzione Lavori e della Committente delle campionature dei materiali, manufatti e tipi di lavorazione relativi alle opere appaltate;
- 52. esecuzione delle opere di sostegno e provvedimenti in genere per la buona conservazione e l'integrità della costruzioni/strutture/infrastrutture esistenti adiacenti alle opere da realizzare di cui al presente contratto, nonché di strade, cavi elettrici/telefonici, polifore, tubazioni, condotti, cavidotti, collettori fognari, servizi pubblici o altro, rimanendo a completo carico dell'Appaltatrice il ripristino dell'integrità o gli eventuali danni;
- obbligo di consentire il libero accesso al Cantiere ed il libero passaggio nello stesso e/o nelle opere eseguite od in corso di costruzione al personale del Committente e/o al suo Rappresentante, al personale di qualunque altra Impresa Terza alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che eseguono lavori per conto diretto del Committente, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- 54. accurata pulizia generale del cantiere giornaliera e ad ultimazione dei lavori. In particolare, l'Appaltatrice dovrà provvedere, con il personale necessario, alla pulizia quotidiana delle aree di lavoro interne ed esterne e delle vie di transito. Qualora la Committente, a suo insindacabile giudizio, constati che il servizio di pulizia svolto dall'Appaltatrice non è sufficientemente accurato, potrà intervenire tramite Imprese terze, addebitando alla stessa Appaltatrice i costi sostenuti. Al momento dell'ultimazione dei lavori dovranno essere sgombrati, a cura e spese dell'Appaltatrice, il cantiere e le aree circostanti da tutti i materiali, le attrezzature, i residui di lavorazione ecc.;
- 55. assistenza tecnica, durante l'esecuzione dei lavori, condotta da personale di provata esperienza, coordinato dai servizi specializzati in sede dell'Appaltatrice;
- 56. assistenza tecnica necessaria per la manutenzione degli impianti compresi nell'appalto sino al completamento dei collaudi definitivi, previa programmazione degli stessi in accordo con la Committente;
- 57. assunzione a proprio carico, da parte dell'Appaltatrice, di ogni onere e costo derivante dalla osservanza di prescrizioni imposte dalle competenti Autorità, nonché da eventuali esigenze di lavoro notturno o festivo e/o su più turni di lavoro, occupazioni temporanee e opere provvisionali di ogni genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati entro i termini di esecuzione stabiliti dal presente Contratto.

- predisposizione e mantenimento in cantiere durante tutta la durata dei lavori, di uffici di cantiere e relativi servizi igienici, sala riunioni, sala campionature, sufficientemente adeguati all'utilizzo da parte della Committente, del Progettista, della Direzione Lavori e dell'Appaltatrice. Detti uffici dovranno essere dotati di arredi, riscaldamento, raffrescamento estivo, telefono, fax, fotocopiatrice, frigobar, cancelleria ecc.; sarà onere dell'Appaltatrice effettuare uno o più spostamenti di detti uffici/sala riunione ecc. all'interno del cantiere in funzione delle esigenze operative e dell'avanzamento dei lavori. L'Appaltatrice dovrà altresì prevedere alla pulizia giornaliera di detti uffici/sala riunioni e servizi igienici;
- eventuale rimozione e relativo riposizionamento dei cartelli stradali e degli impianti di illuminazione pubblica; rimozione
   di servizi pubblici abbandonati ed eventuale riposizionamento dei servizi pubblici esistenti, laddove richiesto;
- 60. coperture assicurative come meglio specificato nel successivo art. 13;
- 61. esecuzione di tutti i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dall'inizio dei lavori fino al collaudo favorevole finale, anche su richiesta della Direzione Lavori, direttamente o indirettamente interessanti il lavoro in oggetto;
- 62. l'esecuzione delle prove e controlli di accettazione (preliminari, in corso d'opera e finali) per i diaframmi secondo quanto previsto dalla Norme tecniche allegate al Contratto;
- la raccolta ed il trasporto a discarica dei liquami e loro sedimi provenienti dalle lavorazioni, raccolta e trasporto sotto carico dei detriti solidi;
- documentazione scritta (quali rapportini delle perforazioni e delle iniezioni, quantità di miscela iniettata foro per foro, pressioni di iniezioni ecc.) del lavoro eseguito da esibire alla Direzione Lavori al massimo entro il secondo giorno successivo a quello di esecuzione secondo gli schemi concordati con la Committente

# ART. 4 CONDIZIONI AMBIENTALI

L'Appaltatrice, con la stipulazione del Contratto, dichiara di essersi resa pienamente edotta e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali, nonché delle circostanze e alee ad esse connesse, che possano influire sulla esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei prezzi. L'Appaltatrice dichiara inoltre di conoscere pienamente i limiti e le interferenze di natura logistica, urbanistica ed amministrativa in relazione all'area su cui devono essere avviati i lavori (quali, ad esempio, le problematiche di trasporto, ecc.).

In particolare l'Appaltatrice, in relazione al traffico di viabilità primaria esterno al cantiere, dovrà dare il massimo coordinamento sia alla Committente che agli Enti aventi titolo per eliminare o quantomeno minimizzare eventuali criticità e/o impedimenti dovuti alle manovre dei mezzi ed automezzi.

L'Appaltatrice dichiara quindi di avere esaminato e di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori ed

installato il Cantiere, dell'esistenza di eventuali manufatti (ivi comprese cabine per l'alloggiamento di impianti) esistenti sul Cantiere, delle condizioni geo-idro-morfologiche, delle condizioni sanitarie, delle possibilità di alloggiamento del personale, della possibilità di reperimento della mano d'opera, della possibilità di approvvigionamento di energia elettrica, idrica e dei materiali, delle vie di accesso e di transito, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della possibilità di allacciamento ai vari servizi esistenti, della ubicazione di cave e discariche.

L'Appaltatrice non potrà pertanto sollevare eccezioni di sorta qualora, per il manifestarsi di circostanze non previste, abbiano a verificarsi rallentamenti o ritardi nello svolgimento dei lavori o aumenti di costi.

La mancata, errata o insufficiente valutazione degli elementi di cui sopra da parte dell'Appaltatrice non esimerà quest'ultima dal rispetto di tutti gli impegni assunti con la firma del Contratto.

## ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Appaltatrice dovrà osservare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni di qualsivoglia Autorità, vigenti o che entrassero in vigore durante l'esecuzione dei lavori, che abbiano comunque attinenza all'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatrice dovrà altresì osservare le norme tecniche nazionali per l'esecuzione di opere, la fornitura di materiali o di prestazioni e l'adozione di metodologie di intervento. In loro mancanza l'Appaltatrice dovrà osservare le norme tecniche straniere applicate internazionalmente.

Qualora i lavori oggetto del Contratto dovessero essere eseguiti all'interno di Stabilimenti, l'Appaltatrice sarà inoltre tenuta ad osservare tutte le norme, le disposizioni e i regolamenti in vigore o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori all'interno degli stabilimenti, con particolare riguardo a:

- la disponibilità di aree all'interno degli Stabilimenti;
- l'accesso e il movimento, all'interno degli Stabilimenti, del proprio personale, delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
- l'applicazione di particolari norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- la prevenzione incendi;
- la conservazione di manufatti, impianti e attrezzature esistenti negli Stabilimenti;
- quant'altro avesse comunque attinenza all'esecuzione dei lavori.

# ART. 6 LICENZE E AUTORIZZAZIONI VARIE

L'Appaltatrice dovrà ottenere, a sua cura e spese (ivi compreso il costo delle copie degli elaborati, anche grafici, da allegare alle relative pratiche) tutte le autorizzazioni, le iscrizioni e le licenze normativamente necessarie per l'esecuzione dei lavori nei tempi, nei modi e nei luoghi prescritti, fatta eccezione per quelle che, per specifica disposizione dei Documenti Contrattuali, sono poste a carico della Committente.

L'Appaltatrice dovrà sottoporre in visione alla Committente la documentazione comprovante l'ottenimento di quanto sopra indicato.

Dovrà altresì fornire alla Committente tale documentazione, in originale o in copia a seconda di quanto richiesto da quest'ultima.

Il mancato ottenimento delle suddette autorizzazioni, iscrizioni e licenze, per qualsivoglia ragione, non esclude o limita la responsabilità dell'Appaltatrice per ritardi, rallentamenti o per la mancata esecuzione dei lavori né consente la richiesta di proroghe.

#### ART. 7 SUBAPPALTI

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara e dagli articoli 37, comma 11, e 118 del D. Lgs. 163/2006.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Committente, a condizione che l'Appaltatrice abbia indicato nell'atto di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, con riferimento alle categorie indicate nella documentazione di gara.

Il subappalto verrà autorizzato dalla Committente solo ove ricorrano tutti i presupposti previsti dalla disciplina di gara e da tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia, fermo restando che l'oggetto dell'appalto dovrà comunque essere eseguita solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavori indicati nel Bando di Gara.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a. l'Appaltatrice deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
- b. l'Appaltatrice corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Committente sentito il Direttore Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica della presente disposizione;
- c. l'Appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli
  obblighi di sicurezza;
- d. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 118 comma 6 del D. Lgs. 163/2006.

Le Parti danno atto che la Committente resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l'Appaltatrice, restando a carico di

quest'ultima l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatrice verso la Committente per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dell'Appaltatrice per la realizzazione delle opere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatrice è obbligata a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatrice non trasmette le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatrice.

In deroga a quanto previsto al precedente capoverso, la Committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori dell'importo delle prestazioni eseguite nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.

Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, fatto salvo quanto previsto all'art. 170, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

E' fatto obbligo all'Appaltatrice di comunicare alla Committente, per tutti i sub contratti, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati.

Qualora, nel corso della esecuzione del Contratto, la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subAppaltatrice inidoneo ad eseguire i lavori subappaltati, l'Appaltatrice, a seguito di comunicazione scritta della Committente, dovrà risolvere, a propria cura e spese, il contratto di subappalto e provvedere all'allontanamento del subAppaltatrice dal Cantiere entro i termini prefissati nella suddetta comunicazione. Tutto ciò, peraltro, non darà diritto all'Appaltatrice di pretendere indennizzi, risarcimento dei danni o spostamento dei termini di ultimazione.

La Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi a carico dell'Appaltatrice ai sensi del presente articolo.

### ART. 8 BREVETTI, MARCHE E LICENZE

L'Appaltatrice si impegna a manlevare la Committente da qualsiasi responsabilità e a tenerla indenne da qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest'ultima in relazione all'utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, software o altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione delle opere oggetto del Contratto.

### ART. 9 SEGRETEZZA – DIVIETO DI PUBBLICITÀ – DIRITTI PUBBLICITARI

L'Appaltatrice è tenuta a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante la Committente e la Proprietà di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatrice si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, tutti i documenti e i disegni riguardanti le opere appaltate, astenendosi dal pubblicare fotografie o articoli e, in genere, astenendosi da qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle opere stesse, salvo esplicito benestare scritto della Committente.

L'obbligo di segretezza permane anche dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatrice rimane altresì responsabile, nei confronti della Committente e della Proprietà, per l'osservanza dei predetti obblighi di segretezza anche da parte dei propri dipendenti, subappaltatori e fornitori nonché dei dipendenti di questi ultimi.

Quanto precede non troverà applicazione qualora le informazioni debbano essere rivelate per legge, per ordine dell'Autorità Giudiziaria ovvero su richiesta di Autorità Governative. A tal fine l'Appaltatrice dovrà informare tempestivamente la Committente dell'obbligo di rilasciare le informazioni e dovrà adoperarsi al fine di ottenere un trattamento confidenziale delle informazioni rilasciate.

Alla Committente è, altresì, riservato il diritto di utilizzazione degli spazi esistenti nel Cantiere e/o lungo il suo perimetro o di quelli che saranno, a suo insindacabile giudizio, all'uopo predisposti per i fini di promozione pubblicitaria. I risultati economici della gestione di detto diritto sono di competenza esclusiva della Committente.

L'Appaltatrice presta sin d'ora la propria adesione all'utilizzazione degli spazi esistenti e di quelli da predisporre con espressa rinuncia ad ogni eccezione, ovvero a qualsiasi pretesa al riguardo, nonché a qualsiasi richiesta di compensi.

L'Appaltatrice presta sin d'ora il proprio consenso allo svolgimento nell'area di cantiere di manifestazioni o eventi di carattere promozionale organizzati dalla Committente, con espressa rinuncia ad ogni eccezione e/o a qualsiasi pretesa al riguardo, nonché a qualsiasi richiesta di compensi.

L'Appaltatrice presta sin d'ora il proprio consenso all'utilizzazione dei mezzi di cantiere fissi e mobili, per comunicazione di progetto mediante le forme ritenute più idonee dalla Committente, con espressa rinuncia ad ogni eccezione e/o a qualsiasi pretesa al riguardo, nonché a qualsiasi richiesta di compensi.

### ART. 10 VARIANTI AI PROGETTI E ALLE OPERE

La Committente può, anche nel corso dei lavori, in deroga all'art. 1661 del Codice Civile, apportare variazioni al progetto e alle opere, ivi inclusa l'attività di manutenzione, anche per un ammontare superiore al sesto dell'importo del Contratto, introducendovi, a suo insindacabile giudizio, modifiche, soppressioni e aggiunte, con l'obbligo, per l'Appaltatrice, di darvi esecuzione.

Ogni variazione introdotta dalla Committente sarà comunicata per iscritto all'Appaltatrice, che, se del caso, potrà esclusivamente avvalersi della facoltà prevista dal successivo art.42. In deroga all'art.1660 del Codice Civile, è in ogni caso espressamente esclusa per l'Appaltatrice la facoltà di recesso dal Contratto anche qualora l'importo delle variazioni superi il sesto del prezzo di appalto.

In tale evenienza il prezzo dell'appalto verrà aggiornato sulla base della differenza tra le opere eventualmente soppresse e le opere richieste in variante dalla Committente. Per la valutazione del prezzo delle opere stralciate e così pure di quelle in variante, si applicheranno i prezzi dell'Elenco prezzi allegato al Contratto (fermo restando l'applicabilità del successivo art. Il per le varianti ai progetti che comportassero lavori non previsti in detto elenco prezzi). L'Appaltatrice non può, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente, apportare variazioni di qualsiasi natura o entità alle opere appaltate. In caso di variazioni non autorizzate dalla Committente si applicherà quanto previsto all'art. 35 (Esecuzione dei lavori).

Se giustificato da obiettiva valutazione dei tempi tecnici di esecuzione, la Committente potrà acconsentire a che anche il termine utile per l'ultimazione dei lavori sia adeguato, in aumento o diminuzione, in dipendenza delle varianti, con conseguente aggiornamento del Programma Lavori. Resta stabilito, comunque, che non saranno considerate varianti, ai fini di quanto innanzi detto, le diverse quantità di lavoro che, restando immutate le caratteristiche essenziali e funzionali delle opere, occorrano per carenze riscontrate nel progetto esecutivo, per le risultanze degli ulteriori rilievi topografici, per prescrizioni connesse ai pareri, nulla-osta ed autorizzazioni degli Enti competenti, anche se si rendessero necessarie modifiche alle opere stesse, in quanto ogni conseguente onere si intende compreso e compensato dai corrispettivi dell'Appalto e, quindi, a totale carico dell'Appaltatrice medesima.

### ART. 11 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, fosse necessario eseguire lavori non previsti dal Contratto e dagli altri Documenti Contrattuali ma comunque attinenti all'oggetto del Contratto, o se previsti, mancassero in Contratto i relativi prezzi unitari, la Committente, prima dell'inizio dei relativi lavori, concorderà con l'Appaltatrice i nuovi prezzi che dovranno comunque mantenere la competitività riscontrata nei prezzi contrattuali per le stesse categorie di opere a contratto e autorizzerà quest'ultima a dare corso ai lavori stessi.

I nuovi prezzi saranno desunti, per quanto possibile, dall'analisi dei prezzi contrattuali similari.

Qualora i nuovi prezzi da definire si riferiscano a opere per le quali siano necessarie particolari lavorazioni, o forniture di società specializzate, e non siano in alcun modo deducibili dai prezzi contrattuali, detti prezzi verranno discussi e concordati facendo riferimento alle quotazioni di mercato, tenendo conto di una maggiorazione percentuale, come indicata nell'allegato elenco prezzi unitari, sui prezzi riconosciuti alle sopra citate società specializzate a compenso di spese generali, utili e oneri per le assistenze e con espressa esclusione di ulteriori maggiorazioni dovute al fatto che le opere e/o forniture esulano dal settore specifico di attività dell'Appaltatrice. In caso di disaccordo sulla determinazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatrice dovrà, a richiesta della Committente, procedere all'esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati ai prezzi stabiliti dalla Committente, salvo il diritto dell'Appaltatrice di esprimere le proprie riserve.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta.

In deroga all'art. 1660 del Codice Civile, è esclusa per l'Appaltatrice la facoltà di recesso dal Contratto qualora l'importo delle variazioni superi il sesto dell'importo del Contratto.

#### ART. 12 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

La Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può richiedere all'Appaltatrice, che è obbligata a provvedervi, l'esecuzione di prestazioni in economia attinenti all'oggetto del Contratto o comunque connesse ad altri lavori che si eseguano nel Cantiere per conto della Committente. Le prestazioni in economia, peraltro, saranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente. Il personale da impiegare per l'esecuzione dei lavori in economia sarà, a tutti gli effetti, alle dipendenze e sotto il controllo dell'Appaltatrice e dovrà essere provvisto degli attrezzi e degli strumenti individuali idonei e perfettamente efficienti per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatrice dovrà svolgere le prestazioni in economia e provvedere a quant'altro necessario avvalendosi della propria organizzazione e sotto la sua esclusiva responsabilità.

Salvo diverso accordo, l'esecuzione delle suddette prestazioni in economia non darà all'Appaltatrice diritto alcuno allo spostamento dei termini di ultimazione né a pretendere indennizzi o compensi per il mancato uso degli Impianti di Cantiere, delle Installazioni Provvisorie e dei materiali ovvero per carenza di personale e/o per eventuali interferenze.

Le prestazioni in economia verranno compensate sulla base dei prezzi indicati in Contratto applicati ai tempi di impiego effettivo del personale degli Impianti di Cantiere e alle effettive quantità di materiale impiegato.

I compensi relativi alle prestazioni in economia comprendono, altresì, tutti gli oneri diretti e indiretti gravanti sull'Appaltatrice per l'esecuzione di tali prestazioni, incluso l'uso delle attrezzature individuali, le spese relative all'organizzazione e gestione del cantiere, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatrice, gli imprevisti, ecc.

L'Appaltatrice provvederà a compilare rapporti giornalieri in cui risultino la richiesta e/o l'autorizzazione della Committente, il lavoro eseguito, la qualifica del personale e il tempo di effettivo impiego dello stesso, gli Impianti di Cantiere e i materiali impiegati.

Detti rapporti dovranno essere firmati dall'Appaltatrice e controfirmati dalla Committente.

In caso di disaccordo circa le rilevazioni e i dati riportati su tali rapporti, varranno le determinazioni in merito della Committente, fatto salvo il diritto dell'Appaltatrice di avanzare riserve.

# ART. 13 ASSICURAZIONI

In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.), per tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatrice dovrà stipulare, a sua cura e spese, con Compagnie di Assicurazione di gradimento della Committente, le seguenti polizze assicurative:

- a) assicurazione per danno o perdite parziali o totali degli impianti e attrezzature utilizzati per l'esecuzione dei lavori con massimale stabilito in relazione al loro valore a nuovo;
- b) assicurazione "CAR Contractors All Risks" dell'opera da realizzare, commisurata al valore della stessa determinata nel Contratto. Tale

assicurazione CAR coprirà su base All Risks tutti i lavori, temporanei e/o permanenti, così come descritti nei progetti, la copertura sarà inoltre operante anche per la Responsabilità Civile (nella formula tradizionalmente prevista dalla polizza CAR) con clausola di "responsabilità civile incrociata";

c) assicurazione "RCT Responsabilità Civile Terzi" per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi, sia a persone che a cose, durante l'esecuzione dei lavori;

d) assicurazione "RCO Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro". La copertura assicurativa dovrà essere operativa anche per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

I massimali assicurati non dovranno essere inferiori a Euro 2.500.000,00 per sinistro anno, compresi i collaudi e fino all'accettazione definitiva, con un sottolimite non inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato.

L'Appaltatrice non potrà iniziare i lavori finché le suddette assicurazioni non siano state stipulate. Ove ciò non avvenisse, la Committente potrà provvedere direttamente alla stipulazione di tali polizze addebitando il relativo costo dell'Appaltatrice.

Copia delle polizze stipulate dall'Appaltatrice dovrà essere fornita, prima dell'inizio dei lavori, alla Committente che potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali e ai massimali, con obbligo dell'Appaltatrice di darvi corso.

Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull'Appaltatrice per legge o in forza del Contratto.

Nelle polizze di assicurazione dovranno essere inserite le seguenti clausole: (i) fra le parti contraenti viene convenuto che, oltre la Direzione Lavori, al Collaudatore, ai Progettisti, ai Consulenti ed i loro assistenti e collaboratori, i Subappaltatori, i Fornitori e gli altri partecipanti alla costruzione, anche la Committente, il Project & Construction Management, e i loro dipendenti sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata dalla polizza; (ii)la Compagnia Assicuratrice dichiara di rinunciare al suo diritto di surrogazione nei confronti della Committente; (iii) la copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge; (iv) nella dizione autoveicoli si intendono compresi tutti gli automezzi per trasporto merci/persone e le attrezzature semoventi; (v) deve essere operante la condizione a copertura dei danni ad impianti od opere preesistenti fino ad una congrua concorrenza; (vii) deve essere operante la condizione a copertura dei costi di demolizione e di sgombero; (viii) deve essere operante la condizione a copertura dei danni da vibrazione e cedimenti del terreno; (ix) deve essere operante la condizione a copertura dei danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; (x) deve essere operante la condizione a copertura dei danni causati da lavori di bonifica di ordigni bellici; (xi) deve essere operante la condizione per rimborsare all'Assicurato gli onorari di consulenti esterni la cui opera si rende necessaria per la riparazione e/o il ripristino dei danni; (xii) deve essere operante la condizione a copertura delle spese per opere precauzionali e/o di prevenzione.

# ART. 14 NORME DI SICUREZZA

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatrice deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lvo 81/08 e s.m.i.), o che venissero emanate, nonché quelle in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza

del lavoro, prevenzioni incendi, nonché alle disposizioni particolari emanate in relazione al Cantiere e contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Contratto.

L'Appaltatrice dovrà valutare i rischi specifici connessi ai lavori oggetto del Contratto così come riportati e valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Conseguentemente, metterà in atto e disporrà di tutti i mezzi di protezione e prevenzione, individuali e collettivi, necessari e opportuni per evitare il verificarsi di infortuni e danni a persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori. E' pertanto compito dell'Appaltatrice rendere edotti i dipendenti dei rischi specifici a cui sono esposti nelle varie lavorazioni, emanare le disposizioni di sicurezza che dovranno essere adottate e vigilare sulla loro puntuale applicazione da parte del proprio personale nonché di quello dei propri subappaltatori. Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento elaborato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lvo 81/08 e s.m.i.

L'Appaltatrice è tenuta a dare immediata comunicazione scritta alla Committente di ogni infortunio avvenuto nel Cantiere, precisando circostanze e modalità, nonché ad aggiornare la Committente stessa circa le condizioni degli infortuni e gli sviluppi degli accertamenti e delle indagini.

L'Appaltatrice ha l'onere di redigere il piano operativo di sicurezza nonché di correggerlo e di integrarlo in relazione a quanto disposto dal Coordinatore per la sicurezza o dal Responsabile dei lavori designati dalla Committente anche attraverso specifici ordini di servizio. L'Appaltatrice è inoltre tenuta all'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza allegato al Contratto (e sue eventuali variazioni) nonché dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e cantieri temporanei e mobili.

L'Appaltatrice dovrà dare evidenza circa gli adempimenti generali di sicurezza aziendali quali:

- a) attuare al suo interno le disposizioni derivanti dal D.L.vo n. 81/08 e s.m.i., ossia:
  - nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - nominare il medico competente;
  - effettuare la valutazione dei rischi;
  - redigere il documentazione di valutazione;
  - effettuare l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi;
- attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di sicurezza di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i.;
- c) mettere a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza copia dei Piani di cui sopra;
- d) consultare preventivamente il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza nonché il Responsabile del S.P.P. sui Piani e sulle modifiche significative ai Piani;
- e) osservare le misure generali di tutela, ossia:
  - valutare i rischi per la sicurezza;
  - eliminare i rischi o ridurli alla fonte;
  - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;

- privilegiare le misure di protezione collettiva;
- utilizzare le attrezzature da lavoro in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 81/08 e s.m.i.;
- f) mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità;
- g) definire l'ubicazione dei posti di lavoro, le zone di deposito e di circolazione;
- h) definire le condizioni di movimentazione dei materiali;
- i) definire la manutenzione ed il controllo delle macchine e degli impianti;
- j) definire la delimitazione delle aree di stoccaggio;
- k) fissare la durata dei lavori e delle fasi lavorative;
- 1) cooperare con le altre imprese presenti e con i lavoratori autonomi;
- m) interagire con le attività che avvengono all'interno od in prossimità del cantiere;
- n) adottare le misure inerenti la sicurezza dei posti di lavoro;
- o) curare la rimozione dei materiali pericolosi;
- p) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti solidi e liquidi avvengano correttamente;

il tutto secondo gli indirizzi contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lvo. 81/08 e s.m.i.

In caso di subappalto delle opere, l'Appaltatrice dovrà fare tutto quanto necessario per far sì che i subappaltatori pongano in essere tutte le attività necessarie od opportune, ivi compresa la redazione di un proprio piano operativo di sicurezza, al fine di attuare le norme ed obbligazioni in materia di sicurezza previste dalla legge in vigore e/o contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Al riguardo si rimanda a quanto stabilito dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. compresa la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'Appaltatrice, nei riguardi dei propri dipendenti nonché eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, ha i seguenti obblighi:

- far conoscere le caratteristiche del luogo in cui devono operare e dei rischi specifici del luogo stesso;
- prendere tutte le precauzioni necessarie per l'esecuzione del lavoro in sicurezza ed in particolare quelle specifiche sul permesso di lavoro o indicate da apposita procedura particolare prevista per la specificità dell'attività da svolgere;
- curare il coordinamento al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza di tutte le imprese operanti nel cantiere compatibili fra loro e coerenti con il piano di sicurezza dell'Impresa Appaltatrice;
- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro, tenendo conto sei rischi specifici;
- far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego.

L'eventuale violazione delle norme di sicurezza previste dalla normativa applicabile o dal Contratto e dal presente Capitolato (ivi compresa la mancata ottemperanza al Piano di Sicurezza allegato al Contratto), consentiranno alla Committente di effettuare l'immediata sospensione dei pagamenti in danno dell'Appaltatrice, che non potrà a tale titolo pretendere alcun tipo di indennizzo o interessi. I pagamenti potranno essere svincolati solamente allorquando l'Appaltatrice si sarà pienamente adeguata alle disposizioni impartitele.

La sospensione dei pagamenti lascia impregiudicata il diritto della Committente ad avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della clausola risolutiva espressa di cui all'art.63 del presente Capitolato.

Ogni responsabilità per il caso di infortuni sul lavoro ricadrà interamente e solo sull'Appaltatrice, restando sollevati sia la Committente sia i collaboratori da essa nominate ai sensi del Contratto.

### ART. 15 IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori, all'uopo designato dalla Committente, per tutta la durata dei lavori, costituirà l'ordinario interlocutore dell'Appaltatrice per ogni questione inerente all'esecuzione dei lavori, salvo il diritto della Committente di sostituirlo in ogni momento a suo insindacabile giudizio.

Al Direttore dei Lavori è demandato il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatrice di tutte le prescrizioni contrattuali e di quelle emanate dalla Committente nel corso dei lavori, e in particolare, l'esecuzione delle opere a regola d'arte. In particolare e senza che quanto segue possa in alcun modo essere invocato dall'Appaltatrice per escludere o limitare la propria responsabilità, la Direzione Lavori è tenuta verso la Committente a:

- a) accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori siano messi a disposizione dell'Appaltatrice da parte della Committente gli elementi di progetto e le opportune disposizioni necessarie per la regolare esecuzione delle opere;
- b) accertare, sempre all'atto dell'inizio dei lavori, che sia stata rilasciata l'autorizzazione comunale e che essa non sia scaduta;
- vigilare in collaborazione con i rappresentanti della Committente perché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al
  progetto, all'appalto e al programma lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatrice al rispetto delle
  disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- d) trasmettere, durante il corso dei lavori, tempestivamente ed in relazione alle richieste dell'Appaltatrice, ulteriori elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato avanzamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatrice abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze negli elaborati di progetto, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- e) segnalare alla Committente eventuali varianti al progetto necessarie od opportune;
- f) esigere l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti o collaboratori dell'Appaltatrice che ritenesse, a suo giudizio, non idonei per l'esecuzione delle opere; come pure esigere l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti o collaboratori dell'Appaltatrice per insubordinazione, incapacità o negligenza;
- g) redigere, comunicandola alla Committente, la relazione finale sull'andamento dei lavori, e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la relativa proposta di liquidazione.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di contestare e fare rifare tutte quelle opere che a suo giudizio non risultassero eseguite secondo le previsioni contrattuali o a regola d'arte e di ordinare il rifacimento e così di rifiutare i materiali che non ritenesse idonei all'impiego.

Il Direttore dei Lavori e/o i suoi coadiutori potranno accedere in qualsiasi momento ai Cantieri, alle baracche e ai magazzini dell'Appaltatrice per effettuare tutti i controlli e le ispezioni che, a loro giudizio, fossero necessari.

La presenza del Direttore dei Lavori e/o dei suoi coadiutori, i controlli e le verifiche da essi eseguiti non potranno essere invocati come causa di interferenza nelle attività dell'Appaltatrice e, pertanto, non libereranno l'Appaltatrice stessa dai propri obblighi e responsabilità. In particolare sono del tutto escluse dai compiti del Direttore dei Lavori e/o dei suoi coadiutori, e pertanto rimangono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatrice, tutte le incombenze relative alla gestione del Cantiere, alla buona riuscita delle opere e alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, all'osservanza delle leggi, norme e regolamenti, con particolare riguardo alla sorveglianza sul rispetto delle norme di sicurezza, alla sorveglianza della mano d'opera e alla materiale esecuzione, manutenzione, funzionamento e sorveglianza degli Impianti di cantiere, delle Installazioni Provvisorie e dei mezzi d'opera di qualsiasi genere, forniture, ecc. Non potranno

pertanto far carico a detto Direttore dei Lavori e/o ai suoi coadiutori le responsabilità spettanti, a norma delle vigenti disposizioni o della legge, al Direttore di Cantiere, al suo sostituto e ai suoi eventuali coadiutori.

## ART. 16 APPALTATRICE

L'Appaltatrice, con la firma del Contratto, esplicitamente dichiara di possedere le necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative richieste per l'esecuzione dei lavori e per lo svolgimento dell'attività di manutenzione previsti nel Contratto stesso e in tutti i suoi allegati.

I lavori e l'attività di manutenzione previsti nel Contratto saranno eseguiti dall'Appaltatrice con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti della Committente. Pertanto l'Appaltatrice ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio Cantiere (mezzi, attrezzature e personale) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto dei programmi concordati con la Committente e di quanto indicato all'art. 5 (Osservanza di leggi, regolamenti e norme).

Restano peraltro impregiudicati per la Committente i poteri e le facoltà di ispezione, verifica e controllo di cui all'art.15 (II Direttore dei Lavori) e all'art.18 (Direzione Lavori delle opere strutturali).

### ART. 17 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATRICE - DIRETTORE DEL CANTIERE

L'Appaltatrice, alla stipulazione del Contratto, previo benestare per approvazione della Committente, nomina un proprio rappresentante idoneo ad assumere le funzioni di Direttore del Cantiere (altrimenti denominato anche Responsabile di Cantiere o Direttore Tecnico), il cui nominativo è indicato nel Contratto, e un sostituto autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci in caso di assenza o impedimento. I costi e gli oneri relativi al Direttore Tecnico di Cantiere e al suo sostituto sono posti ad esclusivo carico dell'Appaltatrice.

Il Direttore del Cantiere e il suo sostituto, ai quali fanno carico tutte le responsabilità civili e penali che derivano, a norma delle vigenti disposizioni, in relazione ai compiti agli stessi assegnati come in appresso, devono essere in possesso dei requisiti di legge, muniti delle necessarie deleghe, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Il Direttore del Cantiere potrà essere coadiuvato da altro personale (capo cantiere, assistente ai lavori, ecc.) all'uopo designato dall'Appaltatrice.

La Committente avrà il diritto di pretendere, in qualsiasi momento, la sostituzione del Direttore del Cantiere e dei suoi coadiutori qualora, a giudizio della stessa, non posseggano i necessari requisiti di idoneità. La citata approvazione o richiesta di sostituzione non comporterà per la Committente assunzione di responsabilità e non libererà l'Appaltatrice dalle responsabilità derivanti dall'operato del proprio rappresentante e dei suoi coadiutori.

Al Direttore del Cantiere sono demandati tutti i compiti e le responsabilità inerenti alla conduzione ed esecuzione dei lavori comprese le attività tecnico-amministrative e gestionali per coordinare lo svolgimento delle attività nel Cantiere, sia tra il personale della propria impresa sia in relazione alle altre imprese eventualmente operanti in Cantiere.

Il Direttore del Cantiere è tenuto a controllare che il lavoro oggetto del Contratto si svolga secondo le pattuizioni contrattuali per qualità,

quantità, tempestività e buona esecuzione, cercando di minimizzare le eventuali interferenze con le altre imprese eventualmente operanti in Cantiere; pertanto organizza e dirige tecnicamente i lavori, sceglie i macchinari, le attrezzature e/o mano d'opera e predispone tutte le misure conseguenti e necessarie. Inoltre egli vigila ed è responsabile di tutto il personale e della mano d'opera alle sue dipendenze, nonché del personale dei propri subappaltatori.

E' altresì compito e responsabilità del Direttore del Cantiere adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica nonché in relazione alle lavorazioni e alle attività che si svolgono nel Cantiere, sono opportune o necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale delle persone che operano alle sue dipendenze o che, comunque, accedono nel cantiere, a tal fine, dovrà assicurarsi che vengano apprestate tutte le misure e osservate tutte le norme vigenti, o che saranno emanate, in materia di igiene, di sicurezza e di prevenzione infortuni.

Il Responsabile del Cantiere, o il suo sostituto, dovrà essere presente in Cantiere durante l'esecuzione dei lavori qualunque sia l'entità dei medesimi.

### ART. 18 DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI

Per il rispetto delle prescrizioni di legge, in particolare per quanto concerne l'esecuzione di opere in cemento armato e a struttura metallica con funzioni statiche nonché le costruzioni nelle zone sismiche, la Committente provvederà a designare, a sua cura e spese, una persona, dotata dei necessari requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge, che assumerà, a norma delle vigenti leggi, la qualifica di Direttore dei Lavori delle opere strutturali e, come tale, incaricato di dirigerne e controllarne l'esecuzione. E' diritto della Committente di sostituire il Direttore già nominato a suo insindacabile giudizio. Ad esso faranno carico tutti gli adempimenti connessi a tale figura nonché le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme.

# ART. 19 PERSONALE DELL'APPALTATRICE

# 19.1 QUALIFICA DEL PERSONALE.

Nella conduzione dei lavori l'Appaltatrice deve impiegare personale idoneo, di provate capacità e adeguato, per numero e qualità, all'entità dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti in Contratto, tenendo costantemente informata la Committente in merito.

La Committente, peraltro, in qualsiasi momento, potrà chiedere all'Appaltatrice, che è tenuta a provvedere entro il termine prefissatole, l'adeguamento del personale impegnato in Cantiere.

Qualsiasi variazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, nell'impiego di mano d'opera rispetto alle previsioni iniziali dell'Appaltatrice, che si rendesse necessario in fase di esecuzione dei lavori ovvero che venisse ordinata dalla Committente, non darà diritto all'Appaltatrice a richiedere compensi di sorta oltre quelli contrattualmente previsti.

Il personale impiegato dall'Appaltatrice deve essere di gradimento della Committente, che ha diritto di ottenere la immediata sostituzione del personale non gradito, senza che l'Appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta.

#### 19.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

L'Appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente, impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, un trattamento economico e retributivo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria e successive modifiche e integrazioni.

### 19.3 TUTELA DEL PERSONALE.

L'Appaltatrice è tenuta a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente impiegato in Cantiere nell'esecuzione dei lavori.

A tal fine l'Appaltatrice dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la sua esclusiva responsabilità, provvedere ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi e assistenziali di qualsiasi specie, in conformità alle norme in vigore, nonché ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

L'Appaltatrice, sempre a propria cura e spese, dovrà altresì provvedere, per il proprio personale, a idonei alloggiamenti, all'organizzazione ed all'esercizio della mensa, ai locali di assistenza ed ai servizi igienici all'interno del Cantiere, i locali per il tempo libero, ai trasporti, ecc.

## 19.4 DIMOSTRAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI.

L'Appaltatrice, a semplice richiesta della Committente, dovrà dimostrare di avere adempiuto a quanto previsto nel presente articolo 19 (Personale dell'Appaltatrice) e dovrà, comunque, consentire alla Committente di effettuare tutte le verifiche che quest'ultimo riterrà opportune. In caso di accertata inosservanza la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

# L'Appaltatrice dovrà:

- a) essere in possesso dei seguenti documenti relativi a ciascun dipendente impegnato in Cantiere:
  - a.1) copia nulla-osta di assunzione;
  - a.2) copia documento di riconoscimento.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui ai punti a.1) e a.2), che dovranno essere esibiti alla Committente ed ai suoi rappresentanti che ne facciano richiesta, precluderà l'ingresso e la permanenza nel Cantiere dei dipendenti dell'Appaltatrice risultanti non in regola;

- (b) inviare alla Committente, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, la seguente documentazione:
  - b.1) fotocopia Libro Matricola;
  - b.2) copia denuncia nuovo lavoro;
  - b.3) fotocopia libro presenze degli ultimi 2 mesi;
  - b.4) fotocopia cedolini paga degli ultimi 2 mesi;
  - b.5) fotocopia DM 10/2-89 degli ultimi 2 mesi;

31.08.2012

b.6) fotocopia pagamenti INAIL (anticipo a saldo); e

b.7) fotocopia pagamenti Cassa Edile degli ultimi 2 mesi.

c) Entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, l'Appaltatrice è tenuta a far pervenire alla Committente copia dei seguenti documenti:

c.1) fotocopia libro presenze dell'ultimo mese;

c.2) fotocopia DM 10/2-89 dell'ultimo mese; e

c.3) fotocopia pagamenti Cassa Edile dell'ultimo mese.

19.5 PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI.

L'autorizzazione al subappalto di cui all'articolo 7 (Subappalti) non solleva l'Appaltatrice dalle proprie responsabilità e ciò senza

pregiudizio per gli altri diritti della Committente.

In caso di subappalto l'Appaltatrice deve provvedere a che le disposizioni di cui al presente articolo siano osservate anche da parte dei

subappaltatori nei confronti del proprio personale.

L'Appaltatrice sarà pertanto tenuta, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto nel presente articolo 19 (Personale dell'Appaltatrice)

anche nei confronti del personale dipendente dai suoi subappaltatori qualora gli stessi subappaltatori risultino inadempienti.

ART, 20 DISPOSIZIONE DEL CANTIERE

Nella disposizione del Cantiere l'Appaltatrice, oltre che tenere debito conto delle condizioni ambientali di cui all'art. 4 (Condizioni

ambientali), deve tenere in particolare considerazione la natura dei lavori da eseguire nonché l'esigenza di non arrecare pregiudizio alcuno

al regolare svolgimento delle attività della Committente e/o di terzi.

La disposizione del Cantiere deve ottenere la preventiva approvazione della Committente, senza peraltro che ciò comporti assunzione di

responsabilità alcuna da parte della Committente stessa, o dia diritto all'Appaltatrice di richiedere compenso o indennizzo alcuno. Quanto

sopra anche per eventuali modifiche alle disposizioni del Cantiere che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

Parimenti l'Appaltatrice non potrà avanzare pretesa alcuna per limitazioni o soggezioni che le possano derivare dall'uso e dall'esercizio

normale in Cantiere di beni, installazioni e servizi della Committente o di terzi.

L'Appaltatrice dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree del Cantiere, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori, per permettere a

soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che il Direttore dei Lavori ritenesse opportuno fare eseguire. Le aree di Cantiere

che il Direttore dei Lavori o la Committente riterrà opportune dovranno essere rese disponibili e poste in assoluta sicurezza per poter

svolgere qualsiasi intervento temporaneo che la Committente e/o il Direttore dei Lavori ritenessero necessari.

L'Appaltatrice dovrà inoltre permettere l'accessibilità al Cantiere all'esecutore/i di altri lotti di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che il

Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza impartiranno, qualora ciò si rendesse necessario al fine del rispetto del programma di messa a disposizione delle aree del terreno oggetto dell'appalto.

### ART. 21 IMPIANTI DI CANTIERE

Gli Impianti di Cantiere impiegati dall'Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori devono essere non inferiori, come numero e qualità, a quelli eventualmente precisati nei Documenti Contrattuali e, comunque, nelle migliori condizioni d'uso ed i più adeguati ed efficienti in relazione ai lavori da eseguire e ai termini di consegna previsti in Contratto. In ogni caso devono essere rispondenti alla vigente normativa ed a quanto prescritto dagli Enti di controllo preposti.

Eventuali modifiche, sia qualitative che quantitative, ovvero sostituzioni degli Impianti di Cantiere rispetto alle previsioni iniziali dell'Appaltatrice, che si rendessero comunque necessarie, non daranno diritto all'Appaltatrice stessa a compensi aggiuntivi o ad avanzare pretese di alcun genere.

Sarà cura dell'Appaltatrice tenere gli Impianti di Cantiere in piena efficienza per tutta la durata dei lavori provvedendo, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Qualora l'Appaltatrice utilizzasse Impianti di Cantiere di proprietà di terzi o comunque predisposti da terzi, è tenuta a verificare ed a mantenere la loro efficienza e la loro rispondenza alle norme di sicurezza, assumendosi ogni conseguente responsabilità.

L'Appaltatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'effettuazione delle prove richieste e alle eventuali sostituzioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

E' fatto divieto all'Appaltatrice di utilizzare gli Impianti di Cantiere per attività e lavori che non siano attinenti al Contratto e di trasportare fuori dal Cantiere gli impianti di Cantiere senza la preventiva autorizzazione della Committente.

# ART. 22 INSTALLAZIONI PROVVISORIE

L'Appaltatrice, sull'area messa a disposizione dalla Committente, deve provvedere, a sua cura e spese, alla installazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di baracche, officine, uffici di cantiere, magazzini per il deposito e la lavorazione dei materiali.

L'Appaltatrice, nel rispetto delle vigenti disposizioni, è tenuta inoltre a provvedere, in modo adeguato, ai servizi igienico-sanitari, ai locali cucina, mensa, ecc.

L'Appaltatrice è tenuta a recintare il cantiere inclusi tutti gli oneri per eventuali spostamenti e riposizionamenti delle cesate secondo le richieste della Committente e/o della Direzione Lavori e ad esporre cartelli, in adeguato numero e di idonee dimensioni, recanti l'indicazione "divieto di accesso ai non addetti ai lavori"; dovrà inoltre predisporre la cartellonistica prevista dalle norme vigenti per l'esecuzione delle opere edili, su canoni grafici forniti dalla Committente. In particolare la recinzione del cantiere dovrà tenere conto delle esigenze della Committente in materia di cartellonistica pubblicitaria.

### ART. 23 ALLACCIAMENTI IDRICI, ELETTRICI E TELEFONICI

L'Appaltatrice deve provvedere, a sua cura e spese, ad approvvigionarsi di acqua, di energia elettrica per illuminazione forza motrice e gas, nelle quantità necessarie per tutti gli usi di Cantiere e per l'esecuzione dei lavori e dei collaudi.

A tal fine, pertanto, l'Appaltatrice deve provvedere agli allacciamenti idrici ed elettrici ed alla predisposizione degli impianti temporanei per la distribuzione in Cantiere dell'acqua, dell'energia elettrica per illuminazione e forza motrice, fino ai vari punti di utilizzo. I relativi consumi saranno a carico dell'Appaltatrice.

L'Appaltatrice non potrà sollevare riserve o eccezioni di sorta qualora, nel corso dei lavori, abbiano a verificarsi carenze, disfunzioni o interruzioni nell'erogazione di acqua, energia elettrica ovvero le stesse presentino caratteristiche diverse da quelle previste.

L'Appaltatrice deve altresì provvedere, a sua cura e spese, all'allacciamento telefonico per il servizio di cantiere e al pagamento delle relative bollette.

L'Appaltatrice, a richiesta della Committente, dovrà consentire alla Committente stesso e ad altre imprese operanti in Cantiere, l'allacciamento ai punti di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica predisposti dall'Appaltatrice stessa, nonché l'utilizzo dell'impianto telefonico.

# ART. 24 TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITO

L'Appaltatrice deve provvedere a propria cura, spese e rischio a tutti i trasporti che si rendano necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, compreso il trasporto dei materiali che, in conformità a quanto previsto all'art. 34 (Materiali forniti dalla Committente), saranno forniti dalla Committente. Negli oneri dell'Appaltatrice si intende altresì compreso il carico, lo scarico, il deposito e l'immagazzinamento la protezione, il tiro in alto e la movimentazione ai piani di tutti i materiali.

L'Appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese allo sgombero dei materiali di risulta dalle aree interessate dal cantiere, provvedendo alla loro rimozione e trasporto nei luoghi e con le modalità che indicherà il Direttore dei Lavori, ad una distanza comunque non superiore a 50 chilometri dal luogo dei lavori.

Tutti i mezzi di trasporto dell'Appaltatrice dovranno rispondere alle norme di sicurezza vigenti, alle disposizioni particolari in vigore all'interno degli Stabilimenti ed essere in regola con le norme della motorizzazione.

# ART. 25 DISCIPLINA NEL CANTIERE

L'Appaltatrice deve mantenere l'ordine e la disciplina nel Cantiere ed è obbligata a far osservare dal proprio personale e dal personale dei suoi eventuali subappaltatori tutte le disposizioni di legge e di regolamento nonché le eventuali norme emanate al riguardo dalla Committente ovvero vigenti all'interno degli Stabilimenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento del caso.

La Committente potrà pretendere l'allontanamento dal Cantiere del personale dell'Appaltatrice e dei suoi eventuali subappaltatori che, a suo insindacabile giudizio, non si uniformasse alle disposizioni riguardanti la disciplina del cantiere.

#### ART. 26 CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatrice deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, alla custodia diurna e notturna del Cantiere, degli impianti di Cantiere, delle opere e dei materiali di propria fornitura o messi a disposizione dalla Committente.

In caso di danni, ammanchi o dispersioni di materiali forniti dalla Committente e in custodia dell'Appaltatrice, quest'ultima dovrà effettuare, a propria cura e spese, tutte le riparazioni e sostituzioni ovvero indennizzare la Committente nei modi e nei termini da quest'ultima indicati.

L'accesso al Cantiere è rigorosamente vietato ai non addetti ai lavori.

L'Appaltatrice dovrà predisporre ogni apprestamento necessario per evitare l'intrusione di estranei in cantiere e possibili danni a terzi. Eventuali visite di estranei dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente.

#### ART. 27 PULIZIA E RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE

L'Appaltatrice deve provvedere, nel corso dei lavori, a sua cura e spese, ad adeguata pulizia del Cantiere, nonché della viabilità di accesso, dei marciapiedi e dei piazzali ogni volta che le attività del cantiere o i mezzi di trasporto abbiano insudiciato dette aree evitando, altresì, che lo sporco possa creare intralcio o pericolo per la circolazione pubblica e privata.

Nel caso di inosservanza all'obbligo di pulizia di cui al comma precedente, la Committente potrà provvedervi direttamente o tramite altra impresa dalla stessa incaricata, con addebito dei costi e degli eventuali danni diretti ed indiretti, compresi i danni di immagine, all'Appaltatrice.

L'Appaltatrice, nei termini fissati dalla Committente, deve dare corso al ripiegamento del Cantiere, provvedendo, a sua cura e spese, alla demolizione delle installazioni provvisorie ed al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta lasciando l'area utilizzata sgombra e ben sistemata. Negli stessi termini l'Appaltatrice deve altresì provvedere, a sua cura e spese, a ripristinare opere ed impianti di proprietà della Committente e/o di terzi eventualmente utilizzati o danneggiati dall'Appaltatrice nel corso dei lavori.

### ART. 28 INTERFERENZE CON ALTRE APPALTATRICI E CON LA COMMITTENTE

L'Appaltatrice deve svolgere la propria attività in Cantiere in modo da agevolare l'attività svolta direttamente dalla Committente o da altre imprese appaltatrici o fornitori operanti contemporaneamente in Cantiere.

L'Appaltatrice dovrà attenersi alle istruzioni della Committente per quanto concerne i rapporti con le altre imprese appaltatrici o fornitori e con la Committente in merito alle interferenze che possano eventualmente derivare. L'Appaltatrice dovrà coordinare con la Committente nonché con il Direttore dei Lavori e il coordinatore per la sicurezza da essa designati le modalità di ed i tempi di collaborazione con le altre imprese appaltatrici.

L'Appaltatrice non potrà pretendere compenso o indennizzo alcuno (neppure in relazione agli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08) e richiedere spostamenti dei termini di ultimazione dei lavori e, in genere, sollevare eccezioni di sorta, per eventuali difficoltà che

possano derivarle dalla contemporanea esecuzione di altri lavori da parte della Committente o da altre imprese appaltatrici o fornitori, intendendosi tali difficoltà già valutate e comprese nel prezzo contrattuale.

L'Appaltatrice, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente, non potrà eseguire in Cantiere lavori, per conto proprio o di terzi, che non rientrino nell'oggetto del Contratto.

### ART. 29 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata dalla Committente o dal Direttore dei Lavori incaricato secondo la tempistica fissata nel Cronoprogramma nel giorno e nell'ora fissati dalla stessa e comunicati all'Appaltatrice, con la seguente suddivisione:

- a) Consegna dei lavori Area 1 relativa all'Area 1 del Iº Lotto Funzionale;
- b) Consegna dei lavori Area 1 bis relativa all'Area 1 bis del Iº Lotto Funzionale;
- c) Consegna dei lavori Area 1 relativa all'Area 1 del Iº Lotto Funzionale;
- d) Consegna dei lavori Area 2 relativa all'Area 2 del I° Lotto Funzionale;
- e) Consegna dei lavori Area 3 relativa all'Area 3 del I° Lotto Funzionale;
- f) Consegna dei lavori Area 4 relativa all'Area 4 del I° Lotto Funzionale;
- g) Consegna dei lavori Area 5 relativa all'Area 5 del IIº Lotto Funzionale;
- h) Consegna dei lavori Area 6 relativa all'Area 6 del IIº Lotto Funzionale;
- i) Consegna dei lavori Area 7 relativa all'Area 7 del Iº Lotto Funzionale.

Per ciascuna consegna viene redatto un apposito verbale che deve essere sottoscritto dalla Committente, dall'Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori.

Dalla data del verbale di consegna dell'Area I decorrerà il termine di esecuzione dei lavori del I° Lotto Funzionale fissato all'articolo 37 del Capitolato.

Dalla data del verbale di consegna dell'Area 5 decorrerà il termine di esecuzione dei lavori del Π° Lotto Funzionale fissato all'articolo 37 del Capitolato.

Qualora l'Appaltatrice non si presentasse nel giorno e nell'ora comunicati dalla Committente, ovvero rifiutasse la consegna dei lavori per ciascuna Area di intervento le verrà assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto.

La Committente potrà differire la consegna dei lavori di ciascuna Area di intervento fino ad un termine massimo di 90 giorni con

riferimento a ciascuna consegna di lavori senza che questo attribuisca all'Appaltatrice il diritto di richiedere ulteriori compensi oltre a quelli previsti nel Contratto, essendo detto differimento accettato dalle Parti come rientrante nell'alea normale di Contratto, salvo in ogni caso il solo adeguamento del Cronoprogramma ove necessario.

# ART. 30 CAPISALDI E TRACCIAMENTI

Con la consegna dei lavori l'Appaltatrice dovrà provvedere all'apposizione dei capisaldi planimetrici e altimetrici nonché, a sua cura e spese, alla conservazione fino alla accettazione definitiva delle opere, con l'obbligo di ripristinarli in caso di danneggiamenti previa segnalazione alla Committente per eventuali verifiche.

L'Appaltatrice è responsabile di tutte le conseguenze che possano derivare dalla mancata conservazione dei capisaldi medesimi.

L'Appaltatrice è tenuta a provvedere direttamente, a sua cura e spese, alla apposizione degli ulteriori capisaldi, picchetti e riferimenti, necessari al tracciamento delle opere ed ai montaggi.

E' facoltà della Committente, in qualunque tempo, di controllare la esecuzione a regola d'arte dei tracciamenti eseguiti dall'Appaltatrice, senza peraltro che tali controlli sollevino in alcun modo l'Appaltatrice stessa dalle sue responsabilità per l'esatta apposizione degli stessi ed esecuzione di tutte le opere.

In caso di controlli da parte della Committente, l'Appaltatrice è tenuta, assumendo a suo carico gli oneri e le spese conseguenti, a provvedere a tutto quanto possa essere all'uopo necessario ivi compresa, se richiesta, la fornitura di strumenti e materiali nonché la messa a disposizione di personale.

L'Appaltatrice sarà altresì tenuta a sospendere i lavori, senza poter avanzare pretesa alcuna, qualora ciò fosse ritenuto opportuno, a giudizio della Committente, per effettuare le verifiche anzidette, salva sempre l'applicabilità del successivo art. 40 (Differimento del termine di inizio e sospensione dei lavori).

### ART. 31 PROGRAMMA LAVORI

Il Programma Generale dei Lavori predisposto dalla Committente determina, in dettaglio, il programma cronologico delle prestazioni e degli adempimenti dell'Appaltatrice, ivi compresa l'attività di manutenzione.

Il Programma Generale dei Lavori è accettato e fatto proprio dall'Appaltatrice che si obbliga al puntuale rispetto di quanto in esso indicato.

Al Contratto è allegato – quale documento contrattuale - il Programma dei lavori esecutivo ed il Programma delle Risorse che indica, tra l'altro, il numero del personale ed attrezzature e macchinari da impiegare, sviluppato dall'Appaltatrice con evidenziati i legami e le interferenze relativi alle varie fasi o sequenze delle lavorazioni relative ai diaframmi e agli scavi.

Nello sviluppo del Programma lavori l'Appaltatrice ha tenuto conto ed evidenziato le interferenze con altre lavorazioni, non incluse nel

31.08.2012

Contratto, già eseguite o in corso di esecuzione o di futura esecuzione da parte di terzi esecutori.

Per una piena cognizione e valutazione di dette interferenze, la D.L. ha aggiornato l'Appaltatrice sui programmi lavori relativi agli appalti funzionalmente correlati all'esecuzione dei diaframmi in cemento armato e dei cordoli di ripartizione della testa dei diaframmi oltre all'elevazione di muri continui in calcestruzzo, al varo delle travi miste acciaio e calcestruzzo degli impalcati e la posa e getto dell'impalcato a travi prefabbricate qui in oggetto e/o da eseguirsi nella medesima area di cantiere e/o in aree limitrofe.

Elaborato con l'ausilio di un sistema computerizzato con tecniche reticolari di tipo CPM (Critical Path Metod) il Programma Esecutivo dei Lavori, l'Appaltatrice lo sottoporrà alla D.L., che a sua volta lo esaminerà assieme alla Committente, e se del caso, formulerà le proprie osservazioni, da recepire a cura dell'Appaltatrice.

L'approvazione da parte della Direzione Lavori del Programma Lavori non libererà l'Appaltatrice da tutti gli obblighi e responsabilità scaturenti dal Contratto di Appalto e da tutti i suoi allegati.

Inoltre, al fine di consentire alla Committente di esercitare un'efficace azione di monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatrice è tenuta a fornire, a sue spese e in relazione agli obiettivi programmatici stabiliti, un dettagliato programma dei lavori appaltati, strutturato come segue:

### Fase iniziale

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori dovrà essere fornito un programma temporale generale in cui saranno evidenziate le seguenti attività principali:

- attività di verifica della progettazione;
- attività di approvvigionamento materiali da presentare entro 30 gg. dalla firma Contratto;
- attività di scavo .

### Fase operativa

# Definizione del programma Master

Prima dell'inizio operativo del cantiere e comunque entro 21 giorni di calendario dall'inizio dei lavori, dovrà essere consegnata alla Committente la documentazione di seguito descritta:

## 1. WBS (Work Break Down Structure)

Rappresenta la struttura di scomposizione del lavoro in parti di maggior dettaglio. A ciascuna di queste parti è poi associato un'insieme di attività che servono per realizzarla. E' assolutamente necessario che gli elementi di maggior dettaglio siano unità omogenee di lavoro programmabile e monitorabili nella loro evoluzione. La definizione di questa struttura deve essere mirata ad assicurare l'integrità dei dati di programmazione ed il controllo dell'avanzamento del progetto.

### 2. IL PROGRAMMA DEI LAVORI

Il programma generale dei lavori deve essere sviluppato con tecniche reticolari di tipo CPM (Critical Path Metod). L'orizzonte temporale

del programma generale deve coprire l'intera durata del Contratto. Su questo documento dovranno comparire:

- le date in cui devono avvenire gli impegni contrattuali della Committente in termini di determinazione e di definizione di
  eventuali dati di interfaccia, verifica, approvazione dei documenti di progettazione e di costruzione;
- i legami tra le attività.

### 3. CURVE AD S

Le curve ad S che riportano, nel tempo, la prevista percentuale di progresso accumulato suddivise per fase di lavoro (progettazione, costruzione).

### 4. <u>ISTOGRAMMA</u>

Contiene il dettaglio mensile delle persone stimate per la realizzazione dei lavori.

### 5. PROCEDURE

Modalità di definizione del progress delle attività realizzate.

# Definizione del programma di dettaglio

Questo dovrà essere sviluppato ad un livello di dettaglio maggiore rispetto al Programma Master.

Il programma dovrà illustrare, con sufficiente dettaglio, i lavori che verranno sviluppati con un orizzonte temporale che comprenda l'intero periodo contrattuale. In ogni caso la struttura delle voci in cui verrà articolato il programma dovrà essere immediatamente riconducibile alla wbs al livello di massimo dettaglio.

### Aggiornamento del programma lavori

Questa è la fase di controllo del progetto attraverso la quale si dovrà verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Con cadenza settimanale si dovrà quindi riportare, sulle attività in cui è stato suddiviso il progetto, la percentuale di "Progresso fisico effettivamente raggiunto". Dovrà essere evidenziato il programma approvato (congelato come target) e quello sul quale verranno fatti gli aggiornamenti (current). Dovranno essere allegate le curve ad S aggiornate, illustranti la percentuale di avanzamento raggiunta ed il confronto delle stesse con le curve previste dal programma. Dovrà essere evidenziato, per ogni singola attività, l'inizio, i float temporali, l'avanzamento con l'indicazione del tempo di ultimazione di ogni singola attività e delle principali categorie di lavoro comprese nell'appalto, unitamente alla programmazione della forza lavoro e delle disponibilità di materiali, attrezzature e macchinari. Dovrà essere allegato l'elenco aggiornato dei disegni:

L'aggiornamento dovrà recepire le indicazioni della Committente e della D.L. e, comunque, tenere conto delle:

- interferenze con le opere in corso di realizzazione da parte di altri appaltatori;
- esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
- motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori;
- interruzioni temporanee e/o ritardi.

Dovrà inoltre essere redatto mensilmente, a cura dell'Appaltatrice, ed emesso entro il 10 del mese successivo un report di avanzamento, che dovrà essere suddiviso in sezioni, dettagliando i seguenti argomenti:

- una breve descrizione delle principali attività realizzate nel mese;
- la descrizione delle principali criticità del progetto e le azioni correttive in atto;
- il Programma Lavori aggiornato;
- gli importi di produzione alla data;
- gli importi di produzione previsti a finire.

L'Appaltatrice dovrà consegnare alla Committente e alla D.L. i nuovi programmi aggiornati senza che da ciò ne derivi diritto ad alcun indennizzo o rimborso. In caso di ritardo nella consegna di ogni singola revisione la D.L. potrà applicare, a suo sindacabile giudizio, una penale di € 546,46 (cinquecentosedici/46).

Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, in caso di mancata consegna del suddetto programma o dei suoi aggiornamenti, la D.L. avrà la facoltà di assumere provvedimenti in danno, fra cui sospendere il pagamento delle rate d'acconto. L'accettazione del Programma o dell'aggiornamento da parte della Committente e/o della D.L. non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatrice che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazioni delle facoltà che la Committente si è riservata negli ulteriori articoli delle presenti Condizioni Generali.

In particolare l'Appaltatrice, qualora in ritardo rispetto ad una o più delle singole attività riportate nel programma esecutivo, si impegna a prolungare, senza alcun onere aggiuntivo, i turni di lavoro e ad aumentare le forze lavorative così da accelerare il ritmo di esecuzione dei lavori e rispettare la data di ultimazione di ogni singola attività.

Il Master Program deve essere redatto e presentato entro 15 giorni dalla firma del Contratto. Il software di riferimento è Microsoft Project.

# ART. 32 DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La Committente fornirà all'Appaltatrice gli Elaborati Grafici e le Specifiche Tecniche per l'esecuzione dei lavori (progettazione esecutiva). Qualora lo ritenesse necessario, l'Appaltatrice, in sede di offerta, dovrà esplicitamente segnalare alla Committente eventuali voci mancanti, incongruenze descrittive, incompatibilità costruttive e quant'altro si reputi indispensabile per un completamento a regola d'arte del lavoro, coerentemente alle scelte del progetto esecutivo.

Qualora si riscontrassero contrasti tra i documenti d'appalto, siano essi elaborati grafici, specifiche tecniche, descrizioni di materiali, vale l'interpretazione più favorevole alla Committente.

L'Appaltatrice sarà ritenuto unico responsabile dei lavori e del loro completamento: pertanto non potrà essere richiesto alla Committente alcun onere aggiuntivo a causa dell'insorgenza e la risoluzione di quanto precedentemente esposto.

Qualora la Progettazione fornita dalla Committente necessitasse, durante l'esecuzione dei lavori, di essere completata e/o integrata con disegni esecutivi o si rendessero opportuni approfondimenti ulteriori con particolari costruttivi, l'Appaltatrice dovrà procedere a detti completamenti e/o integrazioni facendosi integralmente carico degli oneri derivanti. Tali elaborati esecutivi e costruttivi dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione scritta della Committente prima dell'esecuzione dei lavori ad essi relativi.

Sono da intendersi oggetto di disegno esecutivo/costruttivo da parte della Appaltatrice tutte le opere che per la loro natura tecnica, complessità, per gli aspetti tecnici derivanti, interconnessione con altre opere, richiedono uno studio approfondito e dettagliato ed il successivo benestare della Committente alla esecuzione.

La Committente si riserva la facoltà di fornire, nel corso dei lavori, ulteriori elementi progettuali per una migliore definizione delle opere da eseguire, ovvero per la correzione di eventuali precedenti inesattezze. L'Appaltatrice è tenuta ad uniformarsi a tali nuovi elementi, senza che ciò le dia diritto ad ulteriori indennizzi od a compensi maggiori di quelli previsti in Contratto.

L'Appaltatrice dovrà altresì sottoporre all'approvazione della Committente, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, le eventuali modifiche che fosse necessario apportare al progetto originario durante l'esecuzione dei lavori.

La redazione o l'approvazione da parte della Committente dei progetti forniti dall'Appaltatrice non solleverà l'Appaltatrice stessa dalla piena ed esclusiva responsabilità per i detti progetti. Qualora l'Appaltatrice avesse delle osservazioni da fare ai progetti forniti dalla Committente dovrà formalizzarne il contenuto mediante comunicazione scritta; la Committente si riserva di accogliere o meno tali osservazioni.

In assenza di osservazioni, i progetti si intenderanno integralmente verificati ed accettati dall'Appaltatrice.

All'atto della consegna dell'immobile alla Committente, l'Appaltatrice dovrà consegnare alla Committente stessa tutti i progetti esecutivi "as built" strutturali, relativi a tutte le opere realizzate, nonché i dossier contenenti tutta la documentazione riguardante i materiali utilizzati al fine di individuare univocamente sia le prestazioni tecniche sia le specifiche di manutenzione di tutte le opere realizzate siano esse di natura edile. Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di telefono, fax e referente.

L'Appaltatrice dovrà altresì firmare tutte le certificazioni relative ai materiali richieste dalla vigente normativa..

# ART. 33 ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITORIO

Tutte le comunicazioni (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni) all'Appaltatrice saranno fatte in forma scritta. In particolare le comunicazioni in Cantiere avverranno a mezzo di ordini di servizio controfirmati, per ricezione, dall'Appaltatrice.

Qualora l'Appaltatrice non presentasse per iscritto le sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni, le stesse si intenderanno integralmente accettate.

E' fatto obbligo all'Appaltatrice di richiedere, in tempo utile, le istruzioni ed i documenti di competenza della Committente necessari ai fini dell'esecuzione dei lavori.

L'omessa o intempestiva effettuazione di comunicazioni, istruzioni e trasmissioni di documenti non darà diritto all'Appaltatrice di avanzare pretese o riserve di alcun genere.

Qualora la ritardata effettuazione di comunicazioni, istruzioni e trasmissioni di documenti da parte della Committente, ancorché tempestivamente richiesti dall'Appaltatrice, provocasse la accertata necessità di inevitabili sospensioni del lavoro, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 40 (Sospensione dei lavori).

Tutte le comunicazioni dell'Appaltatrice devono aver luogo esclusivamente per iscritto.

Le Parti, su richiesta di una di esse, si impegnano sin d'ora a constatare in contraddittorio fatti o situazioni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

In particolare l'Appaltatrice è tenuta a far constatare tempestivamente dalla Committente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di opere di competenze di terzi che possano in qualsiasi modo influire sui lavori di propria competenza.

L'Appaltatrice non potrà avanzare pretese o riserve di alcun genere per fatti o situazioni per i quali, avendone la possibilità, non abbia tempestivamente richiesto la constatazione in contraddittorio.

L'Appaltatrice è tenuta a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di tutte le forniture, lavori e prestazioni, in particolare di quelli che non sarebbero in seguito suscettibili di constatazione o accertamento.

Qualora l'Appaltatrice non si conformasse a tale disposizione, avranno valore, a tutti gli effetti, le determinazioni della Committente.

# ART. 34 MATERIALI FORNITI DALL'APPALTATRICE E RELATIVI COLLAUDI

I materiali di fornitura dell'Appaltatrice devono corrispondere alle prescrizioni contrattuali, essere di prima scelta, della migliore qualità ed esenti da ogni difetto; essi potranno essere messi in opera soltanto dopo l'accettazione della Committente.

L'Appaltatrice deve fornire, a sua cura e spese, tutte le campionature di materiali, manufatti e componenti e finiture in conformità a quanto previsto nei Documenti Contrattuali o che fossero comunque richieste dalla Committente, secondo le norme tecniche normalmente in uso.

L'Appaltatrice deve altresì far eseguire, a sua cura e spese, presso enti o laboratori di gradimento della Committente, le prove e le verifiche in conformità a quanto previsto nei Documenti Contrattuali o che fossero comunque richieste dalla Committente, per stabilire la idoneità dei materiali.

L'accettazione dei materiali non pregiudica la possibilità per la Committente di rifiutare le opere non corrispondenti ai requisiti contrattuali per difetti imputabili ai materiali stessi.

Sarà cura dell'Appaltatrice approvvigionarsi dei materiali nelle qualità e con le modalità che assicurino l'ordinata e puntuale esecuzione

dei lavori.

Eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali di competenza dell'Appaltatrice non daranno luogo allo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali deteriorati o che, per qualunque motivo, non fossero conformi alle prescrizioni contrattuali.

In tale evenienza l'Appaltatrice dovrà provvedere a rimuoverli dal Cantiere, a sua cura e spese, nei termini e con le modalità prescritte dalla Committente e a sostituirli con altri idonei.

Ove l'Appaltatrice non effettuasse la rimozione nei termini prescritti, potrà provvedere direttamente la Committente addebitando le relative spese all'Appaltatrice, a carico della quale resteranno anche gli eventuali danni, conseguenti alla rimozione, che potessero derivare all'Appaltatrice stessa.

Qualora l'Appaltatrice, di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni e qualità superiori a quelle prescritte ovvero eseguisse una lavorazione più accurata, ciò non darà diritto alla stessa a compensi particolari ma, esclusivamente, al pagamento dei prezzi previsti per materiali e lavorazioni aventi le caratteristiche stabilite nei Documenti Contrattuali.

L'Appaltatrice dovrà effettuare il collaudo dei materiali prima della loro spedizione in Cantiere. Tali collaudi dovranno essere effettuati, a cura e spese dell'Appaltatrice e con le modalità previste nei Documenti Contrattuali, presso la sua officina e/o quella dei suoi fornitori.

L'Appaltatrice dovrà consegnare alla Committente tutti i certificati di conformità dei materiali nei termini indicati nei Documenti Contrattuali; in difetto la fornitura sarà considerata come non accettata.

L'Appaltatrice dovrà altresì espletare, a propria cura spese e in tempo utile, tutte le pratiche relative alle approvazioni e/o ai collaudi stabiliti per legge da parte degli enti competenti per i materiali oggetto delle forniture contrattuali, nonché per la relativa esecuzione. L'Appaltatrice è l'unica responsabile per l'ottenimento dei certificati relativi. Eventuali ritardi, anche se dovuti a tali enti, non gli daranno diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione lavori delle partite di lavoro previsti nel Programma Lavori.

# ART. 35 ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere eseguiti in conformità ai Documenti Contrattuali, a perfetta regola d'arte e secondo le tecniche più avanzate, nel pieno rispetto delle normative vigenti e/o che verranno emanate durante l'esecuzione dei lavori stessi.

L'Appaltatrice è tenuta a dare esecuzione ai lavori nel modo più completo ed estensivo anche se la loro definizione è limitata agli elementi essenziali.

L'Appaltatrice deve altresi provvedere all'esecuzione di quei lavori che, pur non essendo espressamente indicati nei Documenti Contrattuali, derivino logicamente dalle regole dell'arte e dalla natura delle opere da eseguire e siano tecnicamente e funzionalmente connessi a quelli descritti nei Documenti Contrattuali.

31.08.2012

La Committente si riserva di comunicare per iscritto all'Appaltatrice ulteriori prescrizioni tecniche durante l'esecuzione dei lavori, in particolare nel caso di esecuzione di lavori che non risultassero esattamente determinati nei Documenti Contrattuali o nel caso di esecuzione di lavori in variante.

L'Appaltatrice dovrà demolire e/o rifare, a sua cura e spesa, tutti i lavori che, a giudizio della Committente, risultassero eseguiti in difformità da quanto sopra indicato. In difetto la Committente potrà procedere direttamente, o tramite altre imprese, alla demolizione e ai rifacimenti che a suo giudizio si rendessero necessari, addebitando le relative spese all'Appaltatrice, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La Committente si riserva peraltro il diritto di accettare, a sua discrezione, opere eseguite in difformità da quanto previsto nei Documenti Contrattuali alle condizioni previste all'art. 59 (Contabilità dei Lavori - Lavori a misura) fermo restando in ogni caso il diritto della Committente stessa al risarcimento dei danni.

## ART. 36 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

Nell'esecuzione dei lavori e fino all'accettazione definitiva l'Appaltatrice deve usare la massima diligenza e porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento al fine di evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere a persone (propri dipendenti, personale della Committente e terzi) e cose (opere, materiali, impianti e attrezzature proprie, della Committente e di terzi).

Qualora peraltro abbiano a verificarsi danni di qualsiasi genere a persone o cose come specificato al precedente comma, anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore farà esclusivo carico all'Appaltatrice ogni conseguente responsabilità nonché ogni onere per il completo risarcimento dei danni stessi.

Eventuali clausole o accordi previsti nei contratti di assicurazione di cui all'art. 13 (Assicurazioni), non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatrice. Pertanto tutti i danni che non fossero indennizzati dalle Compagnie di Assicurazione resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatrice.

# ART. 37 TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

37.1 L'esecuzione del I° Lotto Funzionale deve essere ultimata nel termine di [•] giorni decorrente dalla data del verbale di consegna dell'Area 1 suddivisi in più fasi come indicato nel Cronoprogramma:

37.2 L'esecuzione dell'Opera del II° Lotto Funzionale deve essere ultimata nel termine di [●] giorni decorrente dalla data del verbale di consegna dell'Area 5 suddivisi in più fasi come indicato nel Cronoprogramma

Tutte le opere dovranno risultare compiute ed interamente utilizzabili per i fini previsti.

L'ultimazione dei lavori del I° Lotto Funzionale e del II° Lotto Funzionale deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatrice alla Committente, la quale procederà, in contraddittorio, alle opportune constatazioni e verifiche, notificando all'Appaltatrice eventuali lavori

ancora da eseguire o da completare.

Dell'ultimazione dei lavori del I° Lotto Funzionale e del II° Lotto Funzionale verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Committente, dall'Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori e nel quale verranno altresì evidenziati eventuali giorni di ritardo rispetto al termine di ultimazione contrattuale.

Nonostante l'ultimazione dei lavori del Iº Lotto Funzionale e del IIº Lotto Funzionale, l'Appaltatrice rimane in ogni caso responsabile, fino alla data di consegna delle opere ultimate alla Committente, della buona conservazione delle opere eseguite e dovrà pertanto curarne la perfetta manutenzione.

Entro e non oltre una settimana dalla data di ultimazione dei lavori del I° Lotto Funzionale e del II° Lotto Funzionale, l'Appaltatrice dovrà provvedere allo smobilizzo del cantiere, allo sgombero di attrezzature e di macchinari, allo sgombero dei materiali eccedenti ed alla pulizia del cantiere. In caso di ritardo sarà dovuta una penale giornaliera di € 3.000,00 (Euro tremila,00).

#### ART. 38 DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE

Ove nel corso dei lavori, sia del I° Lotto Funzionale che del II° Lotto Funzionale, si manifestassero comprovate e non prevedibili difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa la prestazione dell'Appaltatrice, questa dovrà darne immediata e dettagliata comunicazione alla Committente perché si possa provvedere alle opportune verifiche.

Qualora la Committente accertasse il carattere straordinario e imprevedibile delle difficoltà insorte e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'Appaltatrice non acquisirà per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma potrà esclusivamente recedere dal Contratto con gli effetti di cui all'art.66 (Recesso dal Contratto da parte dell'Appaltatrice).

La volontà di recedere dal Contratto dovrà essere comunicata per iscritto alla Committente entro 30 giorni dall'accertamento di cui sopra da parte della Committente stessa che potrà impedire il recesso dal Contratto offrendo un compenso aggiuntivo concordato con l'Appaltatrice o, in caso di disaccordo, fissato unilateralmente dalla Committente; in tale caso, l'Appaltatrice sarà obbligata a proseguire i lavori senza interruzioni mentre il compenso unilateralmente fissato dalla Committente sarà ammesso in contabilità fatto salvo il diritto dell'Appaltatrice di avanzare riserva.

## ART. 39 SOSPENSIONE DEI LAVORI

39.1 La Committente si riserva la facoltà di autorizzare o di disporre per iscritto, in qualsiasi momento, la sospensione temporanea dei lavori iniziati, globalmente o per le singole partite, a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui la sospensione dipendesse da cause non imputabili all'Appaltatrice e fosse di durata superiore ad una giornata lavorativa, l'Appaltatrice stessa avrà diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione per i lavori o per le singole partite interessate dalla sospensione, pari alla durata della sospensione stessa. Durante il periodo di sospensione l'Appaltatrice dovrà lasciare completamente integro il Cantiere, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente, ferme restando tutte le altre obbligazioni e responsabilità a carico

dell'Appaltatrice stessa. Durante il periodo di sospensione l'Appaltatrice rimane altresì responsabile della buona conservazione delle opere eseguite e, pertanto, dovrà curarne la perfetta manutenzione. Sarà facoltà della Committente fare riprendere il lavoro sospeso o qualsivoglia parte di esso dandone comunicazione scritta all'Appaltatrice. Il lavoro sospeso dovrà essere ripreso non oltre il giorno fissato dalla Committente.

39.2 Nel caso in cui la Committente disponga, per fatto proprio e per cause non imputabili all'Appaltatrice, una o più sospensioni dei lavori già regolarmente avviati che superi i 90 giorni consecutivi per ciascuna Area, o differisca l'inizio dei lavori stessi oltre il termine indicato al precedente punto 40.1, l'Appaltatrice avrà diritto ad un indennizzo forfettario giornaliero pari ad Euro 250,00 per ogni giorno eccedente i 90

#### ART. 40 FORZA MAGGIORE

Per forza maggiore si intendono quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti e che queste non possano ragionevolmente prevenire o evitare e sempre che tali eventi non siano conseguenti e/o comunque ricollegabili a colpa o negligenza delle Parti stesse.

Gli scioperi saranno riconosciuti come cause di forza maggiore solo se a carattere nazionale.

Non sono considerati eventi di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche, gli scioperi a carattere aziendale o locale, il ritrovamento di materiale bellico o di carattere storico, artistico e archeologico.

Il verificarsi degli eventi di forza maggiore nonché la loro cessazione dovranno essere comunicati dalla Parte coinvolta all'altra di norma entro 48 ore dal loro verificarsi. In ogni caso l'evento di forza maggiore e la durata dello stesso dovranno essere verificati in contraddittorio tra le Parti.

Ogni mancanza o ritardo dell'una o dell'altra Parte causato da eventi di forza maggiore non costituirà inadempienza contrattuale e non darà diritto di richiedere indennizzi o compensi di sorta, bensì darà unicamente diritto ad un differimento dei termini contrattuali di ultimazione lavori nei termini indicati dall'articolo 42 (Proroga del termine di ultimazione dei lavori).

In ogni caso la Parte la cui prestazione fosse ritardata o impedita da un evento di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente possibile per attenuarne le conseguenze.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a sei mesi dalla denuncia effettuata da una delle Parti circa la sussistenza di una causa di forza maggiore, il Contratto sarà risolto di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1672 del Codice Civile, non appena una delle Parti comunichi all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.

La comunicazione potrà avvenire decorso il periodo di sei mesi o anche durante tale periodo qualora risultasse certo che, per il protrarsi dell'evento, la prestazione non potrà essere ripresa entro tale periodo.

I danni materiali alle opere eseguite, derivanti da causa di forza maggiore che si verificassero prima della accettazione definitiva cui all'articolo 49 (Accettazione collaudo definitivo delle aree), saranno a carico delle Parti in conformità a quanto previsto all'art. 1673 del

Codice Civile.

#### ART. 41 PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ogni qual volta si verifichino eventi o circostanze che, ai sensi del presente Capitolato di Appalto, diano diritto all'Appaltatrice a proroghe dei termini di ultimazione dei lavori del Iº Lotto Funzionale e del IIº Lotto Funzionale stabiliti in Contratto, l'Appaltatrice stessa è tenuta a richiedere per iscritto una proroga di detti termini, presentando domanda scritta alla Committente entro otto giorni dal verificarsi dell'evento.

Se la Committente riterrà giustificata la richiesta di proroga, fisserà per iscritto i nuovi termini di ultimazione dei lavori, salvo la facoltà dell'Appaltatrice di formulare le proprie riserve.

#### ART. 42 DIVIETO DELL'APPALTATRICE DI RALLENTARE O SOSPENDERE I LAVORI

E' fatto divieto all'Appaltatrice di sospendere e/o rallentare i lavori di sua iniziativa per qualsivoglia motivo, anche in caso di controversie.

In caso di violazione del suddetto divieto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto.

#### ART. 43 ESECUZIONE IN DANNO

Ove l'Appaltatrice non provvedesse alla esecuzione dei lavori in conformità a quanto previsto nei Documenti Contrattuali la Committente, fatti salvi tutti gli altri diritti e facoltà previsti nel presente Capitolato di Appalto e, in particolare, quello di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 65 (Risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatrice), potrà fissare un termine perentorio trascorso inutilmente il quale la Committente stessa potrà provvedere alla relativa esecuzione sia direttamente che tramite terzi.

Gli oneri relativi saranno addebitati all'Appaltatrice unitamente agli eventuali danni subiti dalla Committente.

### ART. 44 PENALITÀ

Il termine di ultimazione dei lavori del Iº Lotto Funzionale e del IIº Lotto Funzionale sono da considerarsi essenziali, ai sensi di legge.

Nel caso di mancato rispetto del termine convenuto per l'ultimazione dei lavori del I° Lotto Funzionale e del II° Lotto Funzionale previsto nell'allegato Programma Lavori, la Committente applicherà una penale la cui misura viene concordemente indicata dalle Parti in € 3.000,00 (Euro tremila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori del I° Lotto Funzionale e del II° Lotto Funzionale, sino ad un massimo del 10% del prezzo del contratto, fermo ed impregiudicato il diritto della Committente di chiedere il risarcimento del danno ulteriore ad esso derivante dal ritardo stesso. La Committente potrà detrarre o compensare il credito a titolo di penale da ritardo, in tutto o in parte, con il credito risultante dai pagamenti maturati dall'Appaltatrice.

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori del Iº Lotto Funzionale e del IIº Lotto Funzionale previsto nel Programma Lavori la Committente potrà altresì differire il pagamento di una somma pari al 20% (ventipercento) dell'importo dei lavori la cui esecuzione sia stata ritardata, detraendola dalla somma da pagarsi per i lavori effettivamente eseguiti dall'Appaltatrice. Il pagamento della somma trattenuta dalla Committente ai sensi del paragrafo precedente avrà luogo senza corresponsione di interesse alcuno, non

appena l'esecuzione dei lavori abbia ripreso ad essere conforme al Programma Lavori, salvo che detto ritardo non sia causa anche di ritardi nell'esecuzione di lavorazioni assegnate ad altri appaltatori diretti della Committente, o di altri danni diretti o indiretti, nel quale caso la Committente potrà detrarre o compensare il credito derivante da quanto precede, con la somma trattenuta.

#### ART. 45 RINVENIMENTO DI ANTICHITA E DI OGGETTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Spettano alla Committente, salvo diverse disposizioni di legge in materia, tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia e la paleontologia che venissero alla luce durante l'esecuzione dei lavori.

All'atto della scoperta l'Appaltatrice dovrà altresì adottare, a sua cura e spesa, tutte le misure idonee ad impedire danneggiamenti o asportazioni degli oggetti.

Qualora in conseguenza di quanto sopra fosse necessario sospendere i lavori, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 40 (Sospensione dei lavori).

## ART. 46 SFRIDI DI LAVORAZIONE - SCORTE

Nelle fasi lavorazione e/o messa in opera dei materiali forniti dalla Committente, sarà obbligo dell'Appaltatrice evitare, nei limiti del possibile, sfridi di qualsiasi natura.

Ove peraltro abbiano a verificarsi sfridi di qualsiasi entità e natura, è fatto divieto all'Appaltatrice di occultarli e/o asportali dall'area di Cantiere, dovendo l'Appaltatrice stessa consegnarli, a sua cura e spese, alla Committente che rilascerà una ricevuta di presa in carico degli sfridi stessi.

Tale ricevuta dovrà essere conservata dall'Appaltatrice e prodotta in sede di chiusura della contabilità.

## ART. 47 COLLAUDO PROVVISORIO - CONSEGNA DELLE OPERE

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo, la Committente provvederà a nominare, un Collaudatore ovvero una commissione di collaudo, composta da tre tecnici di elevata e specifica qualificazione, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del Regolamento. I costi e gli oneri previsti per lo svolgimento delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatrice.

Le operazioni di Collaudo avranno inizio entro 15 giorni successivi dalla emanazione del verbale di ultimazione delle opere del II lotto funzionale e, comunque dovranno essere compiute, non oltre-6 mesi dalla data di detto verbale.

Le operazioni di Collaudo consisteranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei lavori e degli impianti al Progetto esecutivo ed alle pattuizioni contrattuali.

Al fine di agevolare le operazioni l'Appaltatrice dovrà fornire alla commissione incaricata del collaudo tutti i documenti dalla stessa richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti dalla commissione e comunicati per iscritto all'Appaltatrice.

Sono, altresì, a totale cura e spese dell'Appaltatrice

- a. l'esecuzione di prove sui materiali, presso laboratori autorizzati a rilasciare certificazioni ufficiali, nel numero richiesto dalle leggi vigenti o dal Collaudatore/i;
- la fornitura di ogni notizia o documento di carattere tecnico connesso con l'esecuzione dei lavori, con precipuo riferimento a quelle di carattere statico;
- c. la predisposizione di tutte le opere o strutture temporanee richieste dall'esecuzione e dalla protezione delle prove di carico, così come della fornitura e posa in opera dei materiali necessari per il carico stesso, secondo le istruzioni ricevute dal Collaudatore/i;
- d. la fornitura degli apparecchi di misura nella quantità e del tipo richiesto dalle caratteristiche della prova, secondo le istruzioni del Collaudatore/i.

Ultimate le operazioni, il Collaudatore ovvero la commissione di collaudo provvederà ad emettere, ai sensi della Legge e del Regolamento, il certificato di Collaudo.

Qualora nella visita di Collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere l'opera non collaudabile, si procede ai sensi dell'articolo 232 del dpr 207/2010.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo il collaudatore potrà prescrivere all'Appaltatrice le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per provvedere; l'Appaltatrice provvederà a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari, invitando la Committente ad effettuare una verifica su tali interventi.

In caso di esito positivo del collaudo provvisorio di cui sopra, la Committente prenderà in consegna le opere, redigendo il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatrice.

La Committente provvederà a prendere in consegna anticipata l'opera del I Lotto funzionale e del II Lotto funzionale una volta emessi i rispettivi verbali di ultimazione dei lavori, nelle aree della effettuazione delle operazioni di collaudo, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 230 del dpr. 207/10. Di detta consegna anticipata verrà sottoscritto Verbale di Accertamento e Consegna Anticipata.

La consegna delle opere di ciascun Lotto Funzionale non comporta accettazione delle stesse ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile.

#### ART. 48 COLLAUDO DEFINITIVO

Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatrice è tenuta alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

#### ART, 49 PERIODO DI GARANZIA

49.1. A partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatrice è tenuta alla garanzia di attecchimento delle piante.

49.2. Onde assicurare il corretto espletamento delle modalità attuative della garanzia, durante il periodo di cui al precedente articolo 49.1., saranno a carico dell'Appaltatrice le attività disciplinate nel documento [●]

#### ART. 50 USO DELLE OPERE NON ULTIMATE

La Committente, anche prima della consegna delle opere di ciascun Lotto Funzionale, avrà il diritto di utilizzare parti delle stesse, dandone comunicazione scritta all'Appaltatrice. Tale utilizzo anticipato non sarà considerato come accettazione di tali parti e non limiterà o annullerà le responsabilità dell'Appaltatrice di cui all'art. 56 (Garanzie e difetti di esecuzione).

Lo stato di consistenza delle parti di opere oggetto di utilizzo anticipato da parte della Committente dovrà risultare da appositi verbali redatti rispettivamente all'inizio e alla fine di tale periodo di utilizzo.

Durante tale periodo di utilizzo anticipato, eventuali danni alle opere, che fossero imputabili alla Committente, saranno riparati da quest'ultima ovvero dall'Appaltatrice a spese della Committente.

Qualora l'utilizzo di cui sopra comportasse un prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori, l'Appaltatrice avrà diritto unicamente ad un corrispondente spostamento dei termini di ultimazione.

## ART. 51 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA CONSEGNA

L'Appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, fino alla data del verbale di Accertamento e consegna Anticipata di cui all'art. 47 (Collaudo provvisorio - consegna), alla manutenzione delle opere eseguite.

Saranno pertanto a carico dell'Appaltatrice, fino alla avvenuta consegna delle opere, tutti i lavori che si rendessero necessari per mantenere le opere in perfetta efficienza, comprese le sostituzioni, i ripristini, i rifacimenti, ecc. delle opere danneggiate anche da terzi o per causa di forza maggiore.

Ove l'Appaltatrice non ottemperasse a quanto sopra indicato, la Committente potrà provvedervi direttamente o tramite terzi, addebitando i relativi oneri all'Appaltatrice unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti.

# ART. 52 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCO

52.1L'Appaltatrice provvederà allo svolgimento dell'attività di Manutenzione delle Aree a Parco dell I° Lotto Funzionale e delle Aree a Parco del II° Lotto Funzionale in conformità a quanto previsto nei Documenti Contrattuali, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Prestazionale di Manutenzione e nei documenti di gara tutti.

52.2. L'Appaltatrice dovrà provvedere per tutto il periodo dell'attività di Manutenzione a propria cura e spese a riparare i danni di qualsiasi genere che vengano prodotti dal proprio personale o da terzi alle Opere;

## ART.53 DURATA DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCO

53.1. L'attività di Manutenzione delle Aree a Parco del I° Lotto Funzionale avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di emissione del verbale di accertamento e consegna anticipata di cui all'art. 47 nel rispetto delle disposizioni di cui al documento Capitolato Prestazionale di Manutenzione.

- 53.2. L'Attività di Manutenzione delle Aree a Parco del II° Lotto Funzionale avrà durata di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione del Verbale di accertamento e consegna anticipata di cui all'art. 47, nel rispetto delle disposizioni di cui al documento Capitolato Prestazionale di Manutenzione.
- 53.3 La Committente si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento all'Appaltatrice dell'attività di Manutenzione delle Aree a Parco del I° Lotto Funzionale e del II° Lotto Funzionale per un ulteriore anno previa comunicazione scritta da trasmettersi entro 60 giorni antecedenti alla scadenza del termine dell'attività di Manutenzione, come indicata ai precedenti articoli 53.1 e 53.2...

In tal caso l'Appaltatrice s'impegna ad accettare l'eventuale proroga dell'attività di Manutenzione delle Aree a Parco del I° Lotto Funzionale e del II° Lotto Funzionale alle condizioni tutte del Contratto, del presente Capitolato Speciale-Norme Amministrative, del Capitolato Prestazionale di Manutenzione ed al corrispettivo indicato in offerta.

#### ART.54 SANZIONI PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCO

54.1. Il monitoraggio della corretta esecuzione dell'attività di Manutenzione delle Aree a Parco relative al I<sup>o</sup> Lotto Funzionale e delle Aree a Parco relative al II<sup>o</sup> Lotto Funzionale verrà realizzato attraverso una serie di visite ispettive programmate e non programmate.

Le verifiche ed i controlli potranno essere svolti dalla Committente che sottoscriverà, in contraddittorio con l'Appaltatrice, verbali e documenti relativi all'attività di manutenzione.

La mancata presenza dell'Appaltatrice per causa ad esso imputabile comporterà l'accettazione tacita dei suddetti verbali da parte della stessa.

#### 54.2. Visite ispettive programmate

Il programma delle visite ispettive programmate verrà definito dalla Committente e comunicato all'Appaltatrice entro [•] giorni dall'inizio dell'attività di Manutenzione di ciascun Lotto Funzionale.

Con un preavviso minimo di [•] giorni la Committente comunicherà, anche via fax, all'Appaltatrice le date ed i luoghi delle visite ispettive.

# 54.3. Visite ispettive non programmate

Le visite ispettive non programmate non verranno segnalate dalla Committente.

Le modalità di verifica e la composizione del team di ispettori verrà definito dalla Committente.

#### 55.4 Sanzioni

Se nel corso delle visite ispettive il Committente dovesse rilevare inadempienze in merito all'operato dall'Appaltatrice ed allo svolgimento dell'attività di manutenzione si applicherà una penale pari ad Euro [•] per ogni singola contestazione, per un massimo di 10 contestazioni a trimestre.

#### ART. 55 GARANZIE E DIFETTI DI ESECUZIONE

Salvo quanto diversamente disposto in Contratto, l'Appaltatrice è tenuta alla garanzia per le opere eseguite in conformità a quanto previsto agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile.

L'Appaltatrice pertanto sarà obbligata a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli impianti, tutte quelle parti che risultassero non conformi alle prescrizioni contrattuali.

Ove l'Appaltatrice non ottemperasse a quanto richiesto, la Committente potrà provvedervi sia direttamente che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati all'Appaltatrice unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti dalla Committente.

Per le parti riparate e/o sostituite il periodo di garanzia decorrerà a partire dalla data dell'avvenuta sostituzione e/o riparazione.

Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti alla normale usura dei materiali conseguenti all'esercizio.

In deroga a quanto previsto all'art. 1667 del Codice Civile, la Committente avrà il diritto di denunciare le difformità e i vizi sino a sei mesi dalla loro scoperta.

#### ART. 56 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è indicato in Contratto. Tale corrispettivo potrà variare solo per effetto di varianti ai progetti e alle opere richieste dalla Committente.

Con il pagamento del prezzo contrattuale si intendono compensate tutte le forniture, le prestazioni, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatrice, anche se non espressamente elencati o previsti o comunque posti a carico dell'Appaltatrice stessa nei Documenti Contrattuali, necessari per la esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni, modalità e tempistiche indicate nei Documenti Contrattuali stessi.

Con la stipulazione del Contratto l'Appaltatrice riconosce la remuneratività dei prezzi contrattuali. In tali prezzi si intendono quindi compresi l'utile, le spese, gli oneri, le alee, ecc., sia in relazione alle condizioni ambientali e di accesso alle aree che al reperimento e impiego della mano d'opera, inerenti all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatrice si impegna a non avanzare riserve, pretese o reclami, per qualsivoglia motivo, relativamente alla remuneratività dei prezzi contrattuali.

## ART. 57 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi si intendono fissi e invariabili e non soggetti a revisione, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsivoglia natura, anche imprevedibili che, ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi. Le Parti conferiscono al presente appalto natura aleatoria, ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile.

#### ART. 58 CONTABILITÀ DEI LAVORI

Il pagamento delle opere avverrà secondo le quantità di lavoro eseguite, valorizzate e contabilizzate secondo le norme previste nei Documenti Contrattuali, previo accertamento in contraddittorio della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contrattuali. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia verrà effettuata sulla base dei rapporti giornalieri redatti in conformità a quanto previsto all'art. 12 (Prestazioni in economia).

## ART. 59 PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fatture in base agli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.).

Per la determinazione degli importi dei SAL i lavori saranno valutati sulla base dell'avanzamento percentuale dei lavori riferito alle principali voci della tabella parametrica concordata tra l'Appaltatrice e la Committente e degli eventuali accordi integrativi relativi a varianti concordate

Il Direttore dei Lavori, di concerto con l'Appàltatrice, dovrà redigere e trasmettere il S.A.L. stesso alla Committente; quest'ultima provvederà negli 8 giorni successivi ad emettere l'autorizzazione scritta alla fatturazione (Certificato di Pagamento), previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatrice con il Contratto. La mancata approvazione, totale o parziale, del S.A.L. da parte della Committente non darà diritto all'Appaltatrice di sospendere i lavori o di esercitare alcun diritto di rivalsa sui lavori effettuati e/o completati.

Qualora l'importo della fattura non corrispondesse a quello approvato dalla Committente o la fattura fosse emessa in data anteriore all'autorizzazione alla fatturazione di cui sopra, la Committente potrà respingere la fattura.

I Certificati di Pagamento saranno computati portando in deduzione dall'importo risultante dal relativo SAL le seguenti Trattenute di Garanzia:

- 10% (dieci per cento) sull'intero importo, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle quantità computate in via definitiva; e
- 2. 1% (uno per cento) sull'intero importo, a garanzia dell'assicurazione degli operai.

Le trattenute di garanzia restano vincolate fino al positivo esito del collaudo definitivo e accettazione delle opere e gli importi relativi verranno restituiti all'Appaltatrice senza alcun interesse entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data del collaudo definitivo e di accettazione delle opere. E' facoltà della Committente aderire all'eventuale richiesta dell'Appaltatrice di pagamento delle ritenute di garanzia mediante presentazione di fideiussione bancaria a prima richiesta di durata fino al 365° giorno a partire dalla data del collaudo definitivo e di accettazione delle opere.

Da ogni pagamento verranno altresì trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatrice alla Committente per penalità o a qualsiasi altro titolo.

I pagamenti effettuati a titolo di acconto dalla Committente non potranno essere considerati come pagamenti definitivi né valere come accettazione delle opere o delle quantità rilevate facendo fede, a tal fine, solo le risultanze dell'accettazione definitiva.

E' fatto divieto all'Appaltatrice di emettere tratte per il pagamento delle fatture. In ogni caso, se esse venissero emesse, non verranno ritirate e l'Appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni derivanti dalla loro emissione non autorizzata.

Non verranno altresì accettate dalla Committente cessioni di credito e mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento.

## ART. 60 GIORNALE DEI LAVORI

Verranno compilati e conservati in cantiere:

a) Libro giornale.

Su tale giornale vengono riportati i principali dati relativi all'andamento giornaliero dei lavori nonché gli avvenimenti che possano avere

una qualunque rilevanza contrattuale e, in particolare:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di
  avanzamento dei lavori, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatrice ed ad
  altre ditte, ecc.;
- le varianti richieste dalla Committente;
- le osservazioni sul Programma Lavori;
- le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei lavori;
- le annotazioni del Direttore di Cantiere;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

La compilazione e la custodia del libro giornale sarà curata dal Direttore di cantiere.

Il libro giornale deve essere tenuto in duplice copia a ricalco, sottoscritto in ogni foglio dal Direttore di cantiere e dal Direttore dei Lavori. L'originale durante il corso dei lavori resterà in consegna al Direttore di cantiere, la copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori.

b) Libro dei rilievi, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla successiva, esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle le cui misurazioni risultassero difficoltose o impossibili con il procedere dei lavori.

Tale libro, aggiornato a cura del Direttore di cantiere, sarà verificato e vistato dal Direttore dei Lavori o suoi incaricati.

Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

c) Bollettario delle economie, in duplice copia a ricalco. L'originale sarà compilato e custodito a cura del Direttore di cantiere, che lo sottoporrà al visto del Direttore dei Lavori o suoi collaboratori autorizzati; all'atto della firma, una copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori o ai suoi collaboratori.

Su ciascuna bolletta dovranno anche essere riportate:

- la causale del lavoro e gli estremi della relativa autorizzazione del Direttore dei Lavori;
- cognomi, nomi e qualifiche delle maestranze impiegate;
- macchinari impiegati.

L'Appaltatrice provvede giornalmente alla compilazione del giornale dei lavori e a trasmettere copia alla Committente con periodicità quindicinale.

In occasione della presentazione di ogni stato di avanzamento, l'Appaltatrice invierà alla Direzione Lavori fotocopia firmata delle pagine del Giornale dei Lavori successive a quelle inviate in allegato allo stato di avanzamento precedente. In caso che, per una qualsiasi ragione, il libro Giornale andasse smarrito o distrutto, tali fotocopie firmate ne avranno, a tutti i fini, lo stesso valore.

#### ART. 61 RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatrice intendesse formulare nel corso dei lavori dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, per lettera

raccomandata A/R alla Committente entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che giustifica la riserva. Riserve avanzate posteriormente dall'Appaltatrice non saranno prese in considerazione.

La documentazione giustificativa delle riserve formulate dall'Appaltatrice dovrà essere inviata alla Committente, a pena di decadenza, nei 15 (quindici) giorni successivi alla data dell'evento a mezzo di raccomandata A/R con la quale devono essere illustrate con precisione le ragioni della riserva e l'entità della richiesta. Ove l'Appaltatrice non vi provvedesse decadrà da ogni diritto in merito alle riserve stesse.

Le decadenze stabilite attengono sia ai termini sia alle modalità di esplicitazione e documentazione delle riserve

Le riserve proposte non daranno in alcun caso all'Appaltatrice il diritto di sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori.

La Committente dovrà, anche eventualmente tramite il Direttore dei Lavori, procedere all'esame delle riserve entro i 15 (quindici) giorni successivi alla trasmissione della documentazione giustificativa da parte dall'Appaltatrice, comunicando a quest'ultima le proprie determinazioni.

L'Appaltatrice, a pena di decadenza, dovrà confermare tutte le riserve iscritte nel corso dei lavori nell'ultimo S.A..L. corrispondente al finale.

Qualora, le determinazioni della Committente sulle riserve avanzate dall'Appaltatrice, non siano da quest'ultima considerate condivisibili, dovrà ricorrersi al giudizio arbitrale, nei termini e nei modi previsti nel Contratto e nel successivo art.71 (Risoluzione delle Controversie - Foro competente) del presente Capitolato.

## ART.62 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese relative alla registrazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatrice.

#### ART. 63 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE - LIMITAZIONI DEL RISARCIMENTO

La Committente ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta all'Appaltatrice.

Il recesso ha effetto dal giorno di ricevimento della comunicazione.

In tal caso l'Appaltatrice avrà il diritto al pagamento dei lavori eseguiti, fino alla data di ricezione della comunicazione del recesso, ai prezzi indicati in Contratto e al rimborso delle spese vive sostenute, che dovranno essere documentate.

Salvo quanto previsto in appresso, l'Appaltatrice avrà inoltre diritto a un indennizzo a fronte del mancato guadagno, spese generali, danni, ecc., nonché a completa e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatrice stessa. Tale indennizzo, da stabilire di comune accordo, verrà calcolato in misura proporzionale all'importo dei lavori non eseguiti alla data del recesso e, in ogni caso, non potrà essere superiore al 5% di tale importo. Rimane inteso che l'Appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo qualora la Committente abbia esercitato il diritto di recesso assegnando all'Appaltatrice un termine di preavviso pari ad almeno 30 giorni, ovvero il diritto di

recesso sia stato esercitato dalla Committente per il caso di dichiarazione di fallimento dell'Appaltatrice o assoggettamento della medesima ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano.

### ART, 64 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATRICE

La Committente potrà risolvere il Contratto in tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatrice degli obblighi contrattuali.

In particolare la risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con la semplice comunicazione della Committente all'Appaltatrice di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, nei casi di inadempimento dell'Appaltatrice delle disposizioni previste agli articoli 5 (Osservanza di leggi e regolamenti e norme); 7 (Subappalti); 9 (Segretezza - Divieto di pubblicità); 14 (Norme di sicurezza); 19 (Personale dell'Appaltatrice); 29 (Consegna dei lavori); 43 (Divieto dell'Appaltatrice di rallentare o sospendere i lavori); al punto 8 del Contratto (Divieto di cessione del credito); 53 (Attività di Manutenzione delle Aree a Parco); nonché nei casi di emissione di fatture non autorizzate e/o di non ottemperanza dell'Appaltatrice alle direttive tecniche e programmatiche della Direzione Lavori, alle prescrizioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di quanto contenuto nei Piani di Sicurezza.

Avvenuta la risoluzione del Contratto, l'Appaltatrice è obbligata alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano. La Committente si riserva la facoltà di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di Cantiere, le Installazioni Provvisorie e i materiali dell'Appaltatrice.

L'Appaltatrice ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, ecc., di sua proprietà, che la Committente non intenda utilizzare, nonché di provvedere al ripiegamento del Cantiere secondo quanto disposto dalla Committente.

La consegna delle opere e l'immissione in possesso del Cantiere da parte della Committente è preceduta da un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato dei lavori, nonché della consistenza del Cantiere.

Nel caso in cui l'Appaltatrice non presenziasse ai rilievi in contraddittorio o si rifiutasse di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente avrà facoltà di farlo redigere da un notaio con l'eventuale assistenza di un perito ovvero di redigerlo con l'assistenza di n.2 testimoni che firmeranno il verbale.

Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso del Cantiere da parte della Committente, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori ed al conto finale dei lavori eseguiti.

Qualora la Committente intendesse avvalersi dei lavori eseguiti, spetterà all'Appaltatrice il solo pagamento dei lavori stessi, regolarmente eseguiti, in base ai prezzi contrattuali.

Il corrispettivo per l'uso degli impianti di Cantiere e delle Installazioni Provvisorie e per i materiali dell'Appaltatrice verrà calcolato, ove possibile, in base ai prezzi contrattuali. Ove ciò non fosse possibile, tale corrispettivo verrà fissato di comune accordo. Qualora non si raggiungesse un accordo, la Committente deciderà in via provvisoria, con effetto vincolante anche per l'Appaltatrice, salvo il diritto di quest'ultima di avanzare riserve.

Resta però inteso che, dal momento stesso in cui il Contratto viene risolto, l'Appaltatrice non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che le opere non siano state completamente ultimate.

Oltre a quanto sopra stabilito, l'Appaltatrice non potrà pretendere alcun altro compenso o indennizzo.

La Committente si riserva il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall'Appaltatrice il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori rispetto a quelle che gli sarebbero derivate, in base al Contratto, da un regolare adempimento del Contratto stesso da parte dell'Appaltatrice.

## ART. 65 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATRICE

L'Appaltatrice non potrà recedere dal Contratto. Solo per i casi previsti all'art. 39 (Difficoltà di esecuzione) l'Appaltatrice potrà richiedere il recesso dal Contratto.

In tale caso, se la Committente accetterà il recesso del Contratto, all'Appaltatrice verrà riconosciuto esclusivamente il lavoro già eseguito alla data del recesso, ai prezzi contrattuali; troverà inoltre applicazione il comma 3° e seguenti del precedente art. 61.

### ART, 66 OBBLIGO DI LIBERARE IL CANTIERE

L'Appaltatrice rinuncia ad avvalersi nei confronti della Committente della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualità di detentrice o co-detentrice dell'area ove svolge l'attività inerente ai lavori ad essa affidati e dell'area utilizzata per deposito macchinari, attrezzature e materiali, compresi eventuali locali per uso ufficio. Pertanto, in ogni caso di contestazione, qualora la Committente richieda all'Appaltatrice la risoluzione del Contratto o ne faccia valere la cessazione, la Committente avrà anzitutto il diritto di ottenere l'immediata libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l'utilizzo dell'opera; e solo a seguito della effettiva disponibilità da parte della Committente, potranno essere esaminate le eventuali poste contenziose fra le parti.

Per quanto concerne i mezzi d'opera e i beni dell'Appaltatrice sul Cantiere, la Committente, senza bisogno di intervento dell'Autorità Giudiziaria, avrà diritto di:

- a. trattenerli in tutto o in parte, a titolo di locazione o affitto da considerarsi sin d'ora stipulati tra la Committente e l'Appaltatrice al verificarsi delle condizioni di cui sopra e ad insindacabile scelta della Committente, utilizzandoli per i lavori e restituendoli alla fine degli stessi nella condizione in cui li ha presi, salve le conseguenze dell'uso per il lavoro specifico. In tal caso, verrà redatto un verbale di consistenza dei mezzi e beni prescelti, e la Committente corrisponderà un canone per il loro utilizzo che verrà concordato tra le parti o, in difetto di accordo, verrà stabilito dalla Committente, in base ai prezzi di mercato;
- b. fare sgombrare l'area da tutti i mezzi e beni dell'Appaltatrice o di quelli che essa non abbia prescelto secondo quanto indicato al punto a). Qualora l'Appaltatrice non ottemperi all'invito di sgombero nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la Committente potrà provvedervi d'ufficio ponendo i detti mezzi e beni in località anche non custodita, a totale rischio dell'Appaltatrice e comunque a spese della medesima.

## ART. 67 DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatrice si impegna a sua cura e spese, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatrice deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente alla Committente e al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso di lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- adottare misure per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed a terzi;
- adottare misure per il contenimento del rumore derivante dalle lavorazioni richieste dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed a terzi
- evitare l'evaporazione di sostanze tossiche quali formaldeide, solventi sintetici, idrocarburi come il polivinil-cloruro (PVC) ecc;
- evitare l'uso di materiali polverosi e/o fibrosi come le fibre minerali per l'isolamento termico e acustico non correttamente imbustate e protette;
- evitare l'accumulo di radon proveniente dalla radioattività di materiali edili come pomice, granito e quarzo;
- evitare l'impiego di alcuni gessi tecnici o materiali da costruzione ottenuti da scorie, come ad esempio il cemento d'altoforno;
- privilegiare l'uso di materiali reperibili in loco, possibilmente naturali e non nocivi, che non siano stati resi inquinanti da trasformazioni strutturali stravolgenti la loro composizione chimica, e che siano possibilmente riciclabili;
- limitare il più possibile la formazione di sfridi in cantiere, di imballi a perdere, curando il più possibile il recupero dei materiali di imballaggio.

# ART. 68 PIANO DI QUALITÀ

Tutte le lavorazioni e forniture oggetto del Contratto dovranno avvenire nel rispetto di procedure che consentano di verificare tutti i passaggi qualificanti al fine di conseguire i livelli prestazionali richiesti dai documenti contrattuali emessi dalla Committente. L'Appaltatrice dovrà predisporre il piano di controllo della qualità che indichi tutte le fasi delle lavorazioni soggette a controlli, sia presso la propria organizzazione sia presso l'organizzazione dei propri subappaltatori e fornitori, nonché le modalità dei controlli stessi e i relativi tempi per le verifiche da parte della Direzione Lavori. Tale piano deve essere consegnato entro 60 gg. dalla data della sottoscrizione del Contratto e dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

## ART. 69 GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

L'opera oggetto dell'appalto è destinata per sua stessa natura a lunga durata. L'Appaltatrice è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuta al

31.08.2012

risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti in caso di rovina in tutto o in parte o in caso di pericolo di rovina, ovvero qualora

l'opera oggetto dell'appalto presenti gravi difetti da ridurre le normali condizioni di godimento.

ART. 70 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per tutte le controversie relative alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, alla risoluzione del Contratto

di appalto e di tutti gli atti ad esso collegati, è competente il Foro di Milano.

Nessuna controversia potrà essere deferita in giudizio dall'Appaltatrice se non abbia formato oggetto di specifica riserva conformemente a

quanto stabilito al precedente art.62 (Riserve).

Il procedimento giudiziale potrà essere instaurato solo dopo il collaudo definitivo previsto al precedente art.49. Solo in caso di specifico

accordo tra le parti, il giudizio potrà essere avviato anche durante l'esecuzione dei lavori; in tal caso l'Appaltatrice non potrà sospendere o

ritardare in alcun modo l'esecuzione dei lavori a pena di risoluzione del Contratto da parte della Committente.

ART. 71 OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatrice dovrà manlevare e tenere indenne la Committente, la Proprietà, la D.L. e il personale dagli stessi incaricati in relazione a

qualsiasi richiesta di danni, rimborsi spese o costi sostenuti che siano avanzate da terzi in conseguenza di fatti o eventi riconducibili alla

violazione di norme di legge o previsioni contenute nei Documenti Contrattuali, qualora tale violazione sia stata poste in essere

dall'Appaltatrice nel corso dello svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto.

ART. 72 CESSIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà cedere a terzi il Contratto (ivi compreso il presente Capitolato di Appalto e gli altri Documenti Contrattuali) ai

sensi dell'articolo 1406 C.C.. A tal fine, l'Appaltatrice dichiara sin d'ora espressamente di prestare il proprio consenso alla cessione a terzi

del Contratto e degli altri Documenti Contrattuali, ai sensi e per gli affetti dell'articolo 1407, comma 1, C.C.. L'Appaltatrice dichiara

inoltre di liberare la Committente dalle sue obbligazioni nascenti dai Documenti Contrattuali ceduti, a partire dal momento in cui la

cessione ha avuto efficacia nei suoi confronti.

E' fatto divieto all'Appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e i connessi Documenti Contrattuali.

Nell'ipotesi che l'Appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contratto sia oggetto di operazioni societarie di trasformazione, fusione,

incorporazione, ed analoghe, la Committente dovrà essere informata immediatamente dell'esito di dette operazioni e si riserva il diritto di

recedere dal contratto ai sensi dell'art. 61 del Capitolato.

Letto e approvato quanto stabilito nei 73 articoli stampati sulle pagine che precedono

Milano, .....

PER LA COMMITTENTE

31.08.2012		ones en recent consistence are accompany and accompany and accompany and accompany and accompany and accompany	
<del></del> .	_		
PER L'APPALTATRICE			
	_	·	

\*\*\* \*\* \*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, l'Appaltatrice dichiara di conoscere e di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di cui ai seguenti articoli: Art. 4 (Condizioni ambientali) – Art. 6 (Licenze e autorizzazioni varie) - Art. 7 (Subappalti) -Art. 10 (Varianti ai progetti e alle opere) -Art. 11 (Lavori non previsti -nuovi prezzi) -Art. 12 (Prestazioni in economia) -Art. 13 (Assicurazioni) – Art. 14 (Norme di sicurezza); Art. 15 (Rappresentanza della Committente) -Art. 17 (Rappresentanza dell'Appaltatrice) -Art. 18 (Direzione lavori opere strutturali) -Art. 19 (Personale dell'Appaltatrice) -Art. 20 (Disposizione del cantiere) -Art. 21 (Impianti di cantiere) -Art. 23 (Allacciamenti idrici, elettrici e telefonici) -Art. 28 (Interferenze con altri appaltatori e con la Committente) -Art. 29 (Consegna dei lavori) -Art. 30 (Caposaldi e tracciamenti) -Art. 31 (Programma lavori) -Art. 32 (Documentazione Tecnica e Progettazione Esecutiva) -Art.33 (Istruzioni e comunicazioni - constatazioni in contraddittorio) -Art. 36 (Prevenzione e risarcimento dei danni) -Art. 39 (Difficoltà di esecuzione) -Art. 40 (Sospensione dei lavori) -Art. 41 (Forza maggiore) -Art. 43 (Divieto dell'Appaltatrice di rallentare o sospendere i lavori) -Art. 44 (Esecuzione in danno) -Art. 45 (Penalità) -Art. 51 (Uso delle opere non ultimate) -Art. 56 (Garanzie e difetti di esecuzione) -Art. 57 (Corrispettivo dell'appalto) -Art. 58 (Invariabilità prezzi) -Art. 60 (Pagamenti) -Art. 62 (Riserve) -Art. 64 (Recesso del Contratto da parte della Committente -Limitazioni del risarcimento) -Art. 65 (Risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatrice) -Art. 61 (Risoluzione delle controversie - Foro competente) - Art. 72 (Obbligo di Manleva)- Art. 73 (Cessione del Contratto).

Milano,				
PER L'A	APPA	LTA'	TRIC	E